

GESAP S.p.A.

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/01**

Allegato 1

***CODICE DI COMPORTAMENTO,
PATTO ETICO E PROTOCOLLO DI LEGALITA'***

CODICE DI COMPORTAMENTO

INDICE

- 1) Premessa
- 2) Principi generali
- 3) Destinatari
- 4) Obblighi
- 5) Divieti
- 6) Valenza del Codice
- 7) Attuazione e controllo del Codice
- 8) Tracciabilità
- 9) Salute, sicurezza, ambiente
- 10) Controlli esterni
- 11) Prevenzione del riciclaggio
- 12) Conflitto di interessi
- 13) Disposizioni finali
- 14) Allegati

1. Premessa

Il Codice di Comportamento è un insieme di principi e regole la cui osservanza da parte dei destinatari è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento, l'affidabilità e la reputazione di GESAP, costituendo un patrimonio decisivo per il successo dell'Azienda.

Il Codice di Comportamento si propone di contribuire ad improntare a correttezza, lealtà, integrità e trasparenza, le attività e i comportamenti, il modo di lavorare e i rapporti sia interni all'Azienda che nei confronti dei soggetti esterni.

I destinatari del Codice di Comportamento che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con l'Azienda.

Tutti i dipendenti e tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di GESAP sono tenuti a conoscere il Codice di Comportamento, a rispettarlo ed a collaborare alla sua attuazione e al suo miglioramento.

2. Principi generali

I destinatari del Codice di Comportamento devono sempre attenersi ai seguenti principi guida generali:

- agire in conformità al C.C.N.L., alla legge e ai regolamenti;
- non offrire né accettare denaro o beni in natura per promuovere o favorire una decisione;
- evitare o dichiarare preventivamente eventuali conflitti di interesse con l'azienda;
- non trarre profitto da quanto forma oggetto delle proprie funzioni in azienda e non esplicitare sia direttamente che per interposta persona, mansioni ed attività, a titolo

gratuito e/o oneroso, che siano in contrasto con gli interessi di qualsiasi tipo dell'azienda;

- astenersi da qualunque attività, a titolo gratuito e/o oneroso, o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese che possano configurare conflitto di interessi con l'azienda;
- proteggere la riservatezza delle informazioni riguardanti l'azienda, i dipendenti e i clienti;
- essere veritieri, completi e accurati nelle comunicazioni aziendali;
- trattare tutti gli individui correttamente e imparzialmente, senza pregiudizi;
- tutelare la salute e la sicurezza reciprocamente, nel rispetto dei dettami della normativa sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui alla Legge n. 81/08 e smi;
- non minimizzare gli effetti potenzialmente nocivi delle attività sull'ambiente.

3. Destinatari

Per “destinatari” devono intendersi i dipendenti tutti di GESAP, i membri tutti del Consiglio di Amministrazione, i collaboratori esterni nonché tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell'Azienda.

Ne consegue che le disposizioni del Codice di Comportamento o Etico hanno efficacia nei confronti di tutti dipendenti di Gesap Spa, di tutti i collaboratori Esterni (quali, ad esempio, consulenti, rappresentanti, intermediari, agenti, partner in relazioni d'affari e più in generale tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società) che collaborano al perseguimento degli obiettivi della stessa ed in generale nell'ambito di tutti i rapporti che essi intrattengono con la Società medesima e, nell'interesse di questa, con terzi (“Collaboratori Esterni” ed unitamente ai Dipendenti “Soggetti”).

Ciascun Dipendente dovrà svolgere con onestà, impegno e rigore professionale le proprie funzioni e dovrà, altresì, operare nel rispetto della legalità.

I criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto dovranno improntare i rapporti tra i Dipendenti, di qualsiasi livello, e tra questi ed i terzi estranei alla Società.

Le azioni, le operazioni, le negoziazioni ed in genere qualsiasi altra attività, posta in essere dai Dipendenti nello svolgimento dell'attività lavorativa, dovranno essere informate alla correttezza gestionale, alla trasparenza e completezza delle informazioni ed alla conformità alle procedure interne.

4. Obblighi

Ogni destinatario è tenuto a svolgere assiduamente, con diligenza e spirito di collaborazione le attività assegnategli ed è tenuto ad osservare le disposizioni e procedure aziendali previste per l'esecuzione delle stesse, nonché la disciplina prevista dal C.C.N.L., della legge e dei regolamenti.

Tutte le attività dell'Azienda devono essere svolte in stretta osservanza delle norme di legge, secondo i principi generali di correttezza, lealtà, onestà, integrità e trasparenza, rigore professionale, riservatezza e buona fede, che devono caratterizzare le operazioni, i comportamenti, il modo di lavorare e i rapporti sia interni all'Azienda che nei confronti dei soggetti esterni.

Le evidenze contabili dell'Azienda devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili. Ogni scrittura nei libri contabili deve riflettere la natura dell'operazione, rappresentarne la sostanza e deve essere basata su un'adeguata documentazione di supporto in modo da consentire l'accurata ricostruzione dell'operazione stessa e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Nei rapporti commerciali i dipendenti dell'Azienda devono agire nel rispetto delle norme vigenti e dei principi del Codice di Comportamento, evitando in particolare la trasmissione, la memorizzazione e l'uso di informazioni riservate dell'azienda e/o di informazioni illecite o socialmente riprovevoli.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo dei beni e servizi chiesti, della capacità della controparte di fornire e garantire tempestivamente beni e servizi di livello adeguato alle esigenze dell'Azienda.

Tutti i destinatari del presente Codice di Comportamento sono tenuti ad impiegare i beni messi a loro disposizione nel rispetto della loro destinazione d'uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità.

Tutti i destinatari del presente Codice di Comportamento hanno l'obbligo di collaborare con le strutture deputate a verificare le violazioni.

5. Divieti

Sono vietati pagamenti a terzi per influenzare un atto d'ufficio, favori illegittimi, promesse o sollecitazioni di vantaggi o utilità personali.

Pratiche di corruzione attiva o passiva o comportamenti collusivi, di qualsiasi natura o in qualsiasi forma, sono proibiti.

Ogni e qualsivoglia discriminazione è considerata riprovevole dall'azienda che opera nel rispetto dei principi di libertà, dignità della persona e rispetto delle diversità.

I destinatari del presente Codice di Comportamento non devono trarre profitto da quanto forma oggetto delle loro funzioni e non devono esplicitare, sia direttamente che per interposta persona, mansioni ed attività, a titolo gratuito e/o oneroso, che siano in contrasto anche indiretto o in concorrenza con l'Azienda.

I destinatari devono astenersi da qualunque attività, a titolo gratuito e/o oneroso, o da qualunque altra forma di partecipazione in imprese ed organizzazioni di fornitori, clienti, concorrenti e distributori, che possano configurare conflitto di interessi con l'Azienda.

Ogni situazione o attività in potenziale contrasto e/o concorrenza e/o conflitto di interesse con l'azienda deve essere evitata e, in caso dubbio, comunicata tempestivamente al Dirigente superiore. Eventuali deroghe dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Direttore Generale quale Capo del Personale.

Non è consentito l'uso improprio dei beni, delle risorse, delle informazioni riservate dell'Azienda o permettere ad altri di farlo.

Non devono essere rilasciate dichiarazioni o fornite informazioni relative all'azienda, ai suoi clienti e fornitori, a meno che non deputati a questa funzione o debitamente autorizzati o tenuti per legge.

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, la Società non dovrà farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possano creare conflitti d'interesse.

Nel caso specifico dell'effettuazione di una gara con la Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

Possono inoltre sussistere divieti legati ad assumere, alle dipendenze della Società, ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa d'affari, o ad avallare le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dalla Società o da terzi va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

6. Valenza del Codice

La violazione delle norme del Codice di Comportamento costituisce inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale ai sensi dell'art. 2104 Codice Civile, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto.

7. Attuazione e Controllo

All'attuazione ed al controllo del Codice di Comportamento è deputato l'Organismo di Vigilanza con il compito di:

- assicurare la massima diffusione del Codice di Comportamento nei confronti di tutti i destinatari;
- informare il C.d.A., quando necessita e/o su richiesta, sull'attuazione ed il rispetto del Codice di Comportamento nell'azienda;
- accertare ogni notizia di violazione del Codice di Comportamento e informare gli organi e le funzioni aziendali competenti dei risultati delle verifiche per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- proporre modifiche al contenuto del Codice di Comportamento per adeguarlo al mutevole contesto in cui l'azienda si trova a operare e alle esigenze derivanti dall'evoluzione dell'azienda stessa.

I destinatari del Codice di Comportamento, ad ogni livello, devono mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno e

rispettare l'organizzazione, i compiti, i ruoli e le funzioni, come esistenti ed attribuite all'interno dell'azienda.

8. Tracciabilità

Di ogni operazione effettuata deve essere conservata adeguata documentazione, al fine di consentire un controllo in ordine alle motivazioni sottese ad ogni scelta e delle caratteristiche dell'operazione stessa, tanto nella fase di autorizzazione, che di effettuazione, registrazione e verifica.

9. Salute, sicurezza, ambiente

L'impresa assicura e rende noti, tramite il proprio Documento Unico di valutazione dei rischi, i principi e criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri possono così individuarsi:

- a) evitare i rischi;
- b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
- c) combattere i rischi alla fonte;
- d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

- h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati da GESAP per adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

I destinatari del presente Codice di Comportamento partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi, fatte salve le disposizioni di legge applicabili in materia.

Incombe su ogni soggetto inserito all'interno di gesap spa l'obbligo di assicurare personalmente e cooperare per il mantenimento del reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata alle condizioni di rispetto della sensibilità degli altri.

Essere o trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro, equivarrà ad accettare l'assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali.

Restano fermi il divieto generale assoluto di abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e il divieto di fumare nei luoghi di lavoro salvo negli ambienti di lavoro contraddistinti da apposite indicazioni ove ciò non generi pericolo.

10. Controlli esterni

Gesap attua un Sistema di Controllo Interno ossia un insieme di strumenti e processi necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività della Società.

In specie, Gesap prevede un Sistema di Controllo Interno orientato a verificare e guidare l'organizzazione societaria, nonché a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge e di quelle regolamentari.

11. Prevenzione del riciclaggio

Il rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità sono i punti cardine dello svolgimento della attività di Gesap spa.

In particolare la Società si impegna a rifiutare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

Occorre pertanto:

- verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle controparti, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari;
- evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo.

E' inoltre fatto espresso divieto di acquistare beni che siano stati oggetto di un precedente reato, pur se ciò potrebbe apparire vantaggioso per la Società sotto il profilo economico.

12. Conflitto di interessi

Non sono ammesse situazioni di conflitto di interessi tra attività svolte nell'interesse personale e attività svolte nell'interesse della Società.

A titolo esemplificativo, sussiste conflitto di interessi in caso di:

- cointeressenza (palese od occulta) in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi in contrasto con quelli della Società;
- uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società;
- assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualunque genere presso clienti, fornitori, concorrenti e terzi in genere in contrasto con gli interessi di Gesap s.p.a.

Ogni situazione potenzialmente idonea a pregiudicare la capacità di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs 231/2001 ("Organismo di Vigilanza"), fatte salve le disposizioni di legge in materia, e determina, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

Sarà cura della Società assicurare la riservatezza circa l'identità del segnalante, salve le esigenze connesse all'espletamento dei doveri dell'Organismo di Vigilanza, nonché garantire il segnalante da ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo in ambito lavorativo, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice Etico.

A seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua i relativi accertamenti, eventualmente anche avvalendosi delle competenti funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza provvede quindi ad informare l'organo competente sulla necessità di procedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari in ordine alle violazioni del presente Codice Etico riscontrate.

Tutte le segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza sono gestite in assoluta confidenzialità.

13. Disposizioni finali

Per la completa attuazione ed applicazione del presente Codice di Comportamento, si richiamano tutte e ciascuna delle direttive e disposizioni organizzative adottate ed adottande da GESAP per il buon funzionamento e la corretta gestione societaria, che costituiranno parte integrante del presente Codice di Comportamento.

GESAP provvederà a diffondere i contenuti del presente Codice di Comportamento e suoi aggiornamenti.

GESAP si impegna a favorire le relazioni sociali previste in materia dalla contrattazione collettiva e dagli accordi sindacali.

14. Allegati

Costituiscono parte integrativa e di corredo del presente Codice di Comportamento GESAP il “*Patto Etico per gli appalti di lavori e di servizi*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di GESAP con delibera del 25 maggio 2007 e successivo aggiornato al 24 maggio 2019 (*cf. sito web*) ed il “*Protocollo Unico di legalità in materia di appalti*” del 12 luglio 2005, trasmesso dalla Prefettura di Palermo il 27 agosto 2007, cui GESAP ha aderito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° febbraio 2008, ovvero l’“*Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale*” sottoscritta tra la Prefettura di Palermo e GESAP S.p.A. il 17 aprile 2019 (*cf. sito web*) allegati al presente Codice.

14.1 Patto Etico per gli appalti di lavori e di servizi

Gesap ha adottato in sede di autoregolamentazione il documento di seguito trascritto che tutte le ditte che hanno relazioni commerciali con Gesap stessa devono necessariamente sottoscrivere.

La ditta si impegna a segnalare a GESAP, oltre che alla Magistratura e alle Forze di Polizia, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Segnatamente, la ditta si impegna a segnalare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

La ditta si impegna a rendere noti, su richiesta di GESAP, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.

La ditta si impegna a denunciare immediatamente alla Magistratura e alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione a GESAP, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale e i loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento dei sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere).

La ditta prende nota ed accetta che GESAP si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell'art.1 septies del D.L. 629/82, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.

La ditta dichiara di non avere subito alcun procedimento, neppure di carattere amministrativo, per l'impiego di manodopera con modalità irregolari ovvero abbia fatto ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera.

La ditta si impegna a tutelare la legalità nei rapporti di lavoro e a contrastare i fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera, e pertanto a denunciare alla Magistratura e alle Forze di Polizia i reati di cui agli artt.610, 611, 612, 629 c.p. dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro che operano nell'esecuzione dell'appalto.

La ditta si impegna ad adoperarsi affinché le condizioni di lavoro siano tali da garantire pienamente la sicurezza dei lavoratori come dettato dalla normativa sulla salute e sicurezza, dal diritto del lavoro, dal CCNL del settore di riferimento e dagli accordi territoriali e/o aziendali.

La ditta si impegna a garantire ai propri lavoratori il trattamento economico, normativo, contributivo ed assicurativo e i diritti tutti previsti dalle norme in materia, dal CCNL del settore di riferimento e dagli accordi territoriali e/o aziendali. L'obbligo si intende esteso in solido anche alle ipotesi di subappalto o in qualunque altra forma di subcontrattazione, in relazione ai dipendenti impiegati dalla ditta subappaltatrice nel servizio oggetto dell'appalto.

La ditta si impegna nell'utilizzo di più trasparenti operazioni di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori attraverso la corresponsione a mezzo bonifici bancari ovvero di assegni non trasferibili.

La ditta prende nota ed accetta che GESAP ha l'obbligo di subordinare, ai sensi dell'art.35, co.32 e 35 della L.248/06, il pagamento delle prestazioni rese periodicamente o a saldo, alla esibizione da parte della DITTA, per sé o per eventuali imprese subappaltatrici, della documentazione attestante l'assolvimento del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernente il servizio appaltato, nonché quella attestante le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente per i lavoratori impiegati nello specifico appalto.

La ditta prende nota ed accetta che GESAP ha l'obbligo, in casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte della ditta, di pagare le retribuzioni e le contribuzioni previa trattenuta dei corrispettivi da liquidare, con contestuale cessione del credito, da parte della ditta a favore di GESAP ovvero degli Istituti Assistenziali e Previdenziali creditori, ai lavoratori in forza presso l'appalto, con l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'esecuzione dei lavori.

La ditta si impegna a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari.

14.2 Protocollo Unico di legalità in materia di appalti

Gesap ha inoltre sottoscritto il Protocollo Unico di Legalità in materia di appalti.

Tale Documento prevede l'obbligo a carico di Gesap di chiedere le relative informazioni antimafia su tutte le ditte partecipanti alle gare d'appalto di lavori o forniture nonché dei subappalti o dei cottimi realizzati all'interno dell'aeroporto "Falcone e Borsellino" indipendentemente dal valore delle opere e dei lavori.

Tale protocollo risponde all'esigenza di rafforzare le condizioni di legalità nella gestione degli appalti pubblici, attraverso l'applicazione coordinata di misure amministrative e procedurali atte ad intensificare i controlli di prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazioni mafiose e della criminalità.

PATTO ETICO

PER GLI APPALTI DI LAVORI E DI SERVIZI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 24 Maggio 2019

1. La sottoscritta DITTA si impegna a segnalare a GESAP, oltre che alla Magistratura e alle Forze di Polizia, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Segnatamente, la DITTA si impegna a segnalare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

2. La sottoscritta DITTA si impegna a rendere noti, su richiesta di GESAP, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

3. La sottoscritta DITTA si impegna a denunciare immediatamente alla Magistratura e alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione a GESAP, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale e i loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento dei sub-appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere)

4. La sottoscritta DITTA prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con questo Patto Etico, saranno applicate le seguenti sanzioni: - risoluzione del contratto; - confisca della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva; - responsabilità per danno, anche d'immagine, arrecato a GESAP, nella misura del 10% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore; - responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti alla gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta; - esclusione dalle gara indette da GESAP per 5 anni.

5. La sottoscritta DITTA prende nota ed accetta che GESAP ha facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia per l'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011 e sue modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003.

6. La sottoscritta DITTA dichiara di non avere subito alcun procedimento, neppure di carattere amministrativo, per l'impiego di manodopera con modalità irregolari ovvero abbia fatto ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera.

7. La sottoscritta DITTA si impegna a tutelare la legalità nei rapporti di lavoro e a contrastare i fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera, e pertanto a denunciare alla Magistratura e alle Forze di Polizia i reati di cui agli artt.610, 611, 612, 629 c.p. dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro che operano nell'esecuzione dell'appalto.

8. La sottoscritta DITTA si impegna ad adoperarsi affinché le condizioni di lavoro siano tali da garantire pienamente la sicurezza dei lavoratori come dettato dalla normativa sulla salute e sicurezza, dal diritto del lavoro, dal CCNL del settore di riferimento e dagli accordi territoriali e /o aziendali

9. La sottoscritta DITTA impegna a garantire ai propri lavoratori il trattamento economico, normativo, contributivo ed assicurativo e i diritti tutti previsti dalle norme in materia, dal CCNL del settore di riferimento e dagli accordi territoriali e/o aziendali. L'obbligo si intende esteso in solido anche alle ipotesi di subappalto o in qualunque altra forma di subcontrattazione, in relazione ai dipendenti impiegati dalla ditta subappaltatrice nel servizio oggetto dell'appalto.

10. La sottoscritta DITTA si impegna nell'utilizzo di trasparenti operazioni di pagamento delle retribuzioni dei lavoratori attraverso la corresponsione a mezzo bonifici bancari ovvero di assegni non trasferibili.

11. La sottoscritta DITTA prende nota ed accetta che GESAP ha l'obbligo, in casi di ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte della DITTA, di pagare le retribuzioni e le contribuzioni previa trattenuta dei corrispettivi da liquidare, con contestuale cessione del credito, da parte della DITTA a favore di GESAP ovvero degli Istituti Assistenziali e Previdenziali creditori, ai lavoratori in forza presso l'appalto, con l'escussione della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'esecuzione dei lavori.

12. La sottoscritta DITTA si impegna a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e comunque ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

13. La sottoscritta DITTA dichiara di conoscere il Protocollo di Legalità sottoscritto da Gesap con la Prefettura di Palermo in data 17 Aprile 2019 e di accettare integralmente senza riserva alcuna tutte le relative clausole ed in particolare :

Clausola nr. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.";

Clausola nr. 2: *“GES.A.P. S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.*

nonché :

a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

b) l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare a GES.A.P. S.p.A. l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all’art 1,co.53 della legge 190/2012 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

c) l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

d) che GES.A.P. S.p.A. si avvarrà della clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

e) che Gesap non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

f) GES.A.P. S.p.A. verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.



Prefettura di Palermo



INTESA

PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI

INFILTRAZIONE CRIMINALE

TRA

LA PREFETTURA DI PALERMO

E

GES.A.P. S.p.A.



Prefettura di Palermo



PREMESSO

che le organizzazioni criminali mafiose manifestano una crescente tendenza ad affermare la propria presenza, richiedendo elevata attenzione ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;

che in data 1 febbraio 2008 GES.A.P. S.p.A. ha aderito alle previsioni del Protocollo Unico di Legalità stipulato in data 12 luglio 2005 tra il Ministero dell'Interno, la Presidenza della Regione Siciliana, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici e i Prefetti della Sicilia;

che in data 12 febbraio 2013 sono entrate in vigore le disposizioni del Libro II del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia, aggiornate dal legislatore nel corso degli anni per meglio corrispondere alle emergenti esigenze di tutela del sistema economico legale dai tentativi di penetrazione della criminalità organizzata mafiosa;

che in data 28 dicembre 2018 è stata sottoscritta tra la Prefettura di Palermo, il Comune di Palermo, e le aziende partecipate AMAP-RAP-AMG-AMAT l'Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale;

che alla luce degli aggiornamenti normativi intervenuti in materia di documentazione antimafia, si rende necessario addivenire ad una nuova e più efficace intesa di legalità tra la Prefettura di Palermo e la GES.A.P. S.p.A.;

che è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

che nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

che in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in



Prefettura di Palermo



generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale Intesa, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

che in tale prospettiva, le parti hanno quindi convenuto sull'opportunità di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura e GES.A.P. S.p.A.;

VISTI

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”* e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n.190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

il D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, recante *“Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.190”*;

il decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modifiche, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*;

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (Codice dei contratti pubblici);

la direttiva del Ministro dell'Interno ai Prefetti in data 23 giugno 2010, recante *“Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”*;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n.38, recante *“Attuazione della decisione quadro n.2003/568/GAI del Consiglio dell'EU, in data 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato”*, che ha novellato l'art. 2635 c.c.;



Prefettura di Palermo



il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente *“Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di coordinamento”*;

RITENUTO

che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra la Prefettura di Palermo e GES.A.P. S.p.A. della presente *“Intesa per la legalità”* finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l’estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle *“informazioni”* del Prefetto - all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011 e sue modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003.

TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO:

APPALTI PUBBLICI

Art. 1

(Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi, e tenuto conto delle modifiche legislative introdotte in materia di documentazione antimafia con L. 11 agosto 2014, n. 114 e D. Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, la Prefettura e GES.A.P. S.p.A. si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all’art. 1, co. 53, della L. 190/2012 (per i quali la L. 114/2014 ha previsto che la



Prefettura di Palermo

comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria sia obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori), GES.A.P. S.p.A. si impegna ad inserire nei propri bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte contraenti di comprovare l'avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta o richiesta iscrizione nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera. Nel caso in cui le ditte interessate risultino ancora non iscritte in White List ma inserite nell'elenco dei richiedenti iscrizione, GES.A.P. S.p.A. provvederà a richiedere informazione antimafia, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia;

b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente, GES.A.P. S.p.A. – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente – provvederà a richiedere informazione antimafia ex artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.):

b1) per tutti i contratti relativi a opere e lavori pubblici, o servizi e forniture di importo superiore a 250.000 euro;

b2) per tutti i subappalti e subcontratti indipendentemente dal valore economico degli stessi;

b3) per tutte le sub-concessioni di aree e spazi demaniali e relativi sottostanti subcontratti indipendentemente dal valore economico degli stessi;

c) ricevuta la predetta richiesta, la Prefettura attiverà i relativi controlli e verifiche al fine di procedere al rilascio dell'informazione liberatoria tramite B.D.N.A. Analogamente nel caso in cui la ditta contraente abbia sede legale in altra provincia, le relative informazioni rese dalla Prefettura competente per territorio, saranno acquisite sempre tramite B.D.N.A..

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, fermo restando quanto previsto al comma 1 punto a) del presente articolo, GES.A.P. S.p.A. prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato, le clausole di cui al comma 3, lett. a), b), e c) del successivo art.3.

Art. 2

(Informativa antimafia)



Prefettura di Palermo



Esperate le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, GES.A.P. S.p.A. comunicherà tempestivamente alla Prefettura, tramite B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori e/o la fornitura di beni e servizi, o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).

Per i termini di rilascio delle informazioni si richiama l'art.92 del D.L.159/2011.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, GES.A.P. S.p.A. non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero annulla l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero – se già rilasciata – intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art.67 del D.L.vo 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decreto.

Art. 3

(Clausole)

In aderenza a quanto previsto dalle linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, GES.A.P. S.p.A. s'impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola nr. 1: *“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata*



Prefettura di Palermo

disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;

b) Clausola nr. 2: *“GES.A.P. S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.*

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte di GES.A.P. S.p.A. è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte di GES.A.P. S.p.A. della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui alla presente Intesa, GES.A.P. S.p.A. prevedrà nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare a GES.A.P. S.p.A. l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.



Prefettura di Palermo



Inoltre GES.A.P. S.p.A. inserirà nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione le seguenti ulteriori clausole:

- clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- divieto di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 4

(Monitoraggio)

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente a GES.A.P. S.p.A. ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

GES.A.P. S.p.A. manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e delle imprese sub-appaltatrici per lavori, forniture o servizi di importo superiore a 50.000,00 euro, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetterà periodicamente (ogni 6 mesi) in formato elettronico alla Prefettura.

Oltre le informazioni e certificazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui alla presente Intesa attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Art. 5

(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)



Prefettura di Palermo



GES.A.P. S.p.A. verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

In caso di inadempienza GES.A.P. S.p.A. si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 6

(Sicurezza sul lavoro)

GES.A.P. S.p.A. si impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificheranno (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l'obbligo, all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni GES.A.P. S.p.A. risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7

(Efficacia giuridica della Intesa di Legalità)



Prefettura di Palermo

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dalla presente Intesa GES.A.P. S.p.A. ne curerà l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori, di forniture e servizi.

In particolare, GES.A.P. S.p.A. riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato alla presente Intesa, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

La presente Intesa ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Palermo li 17 aprile 2019

LE PARTI

Il Prefetto di Palermo

(De Miro)

Presidente GES.A.P. S.p.A.

(Giuffrè)



Prefettura di Palermo



4 10

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa di legalità, sottoscritta il 17.4.2019 con la Prefettura di Palermo, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/palermo>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub-affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.



Prefettura di Palermo



Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nei termini di cui all'art. 92., c. 2, D.Lgs. 159/2011, e quindi nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi



Prefettura di Palermo



dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.''.

GESAP S.p.A.

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/01**

Allegato 2

Decreto Legislativo 231/2001

D.Lgs. 8-6-2001 n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Publicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.

Epigrafe

Premessa

Capo I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

Art. 1. *Soggetti*

Art. 2. *Principio di legalità*

Art. 3. *Successione di leggi*

Art. 4. *Reati commessi all'estero*

Art. 5. *Responsabilità dell'ente*

Art. 6. *Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*

Art. 7. *Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*

Art. 8. *Autonomia delle responsabilità dell'ente*

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9. *Sanzioni amministrative*

Art. 10. *Sanzione amministrativa pecuniaria*

Art. 11. *Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria*

Art. 12. *Casi di riduzione della sanzione pecuniaria*

Art. 13. *Sanzioni interdittive*

Art. 14. *Criteri di scelta delle sanzioni interdittive*

Art. 15. *Commissario giudiziale*

Art. 16. *Sanzioni interdittive applicate in via definitiva*

Art. 17. *Riparazione delle conseguenze del reato*

Art. 18. *Pubblicazione della sentenza di condanna*

Art. 19. *Confisca*

Art. 20. *Reiterazione*

Art. 21. *Pluralità di illeciti*

Art. 22. *Prescrizione*

Art. 23. *Inosservanza delle sanzioni interdittive*

SEZIONE III

Responsabilità amministrativa da reato

Art. 24. *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*

Art. 24-bis. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

Art. 24-ter. *Delitti di criminalità organizzata*

Art. 25. *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*

Art. 25-bis. *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*

Art. 25-bis.1. *Delitti contro l'industria e il commercio*

Art. 25-ter. *Reati societari*

Art. 25-quater. *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*

Art. 25-quater.1. *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

Art. 25-quinquies. *Delitti contro la personalità individuale*

Art. 25-sexies. *Abusi di mercato*

Art. 25-septies. *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

Art. 25-octies. *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

Art. 25-novies. *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

Art. 25-decies. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

Art. 25-undecies. *Reati ambientali*

Art. 25-duodecies. *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*

Art. 25-terdecies. *Razzismo e xenofobia*

Art. 25-quaterdecies. *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*

Art. 25-quinquiesdecies. *Reati tributari*

Art. 25-sexiesdecies. *Contrabbando*

Art. 26. *Delitti tentati*

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

Responsabilità patrimoniale dell'ente

Art. 27. *Responsabilità patrimoniale dell'ente*

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28. *Trasformazione dell'ente*

Art. 29. *Fusione dell'ente*

Art. 30. *Scissione dell'ente*

Art. 31. *Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione*

Art. 32. *Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione*

Art. 33. *Cessione di azienda*

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34. *Disposizioni processuali applicabili*

Art. 35. *Estensione della disciplina relativa all'imputato*

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. *Attribuzioni del giudice penale*

Art. 37. *Casi di improcedibilità*

Art. 38. *Riunione e separazione dei procedimenti*

Art. 39. *Rappresentanza dell'ente*

Art. 40. *Difensore di ufficio*

Art. 41. *Contumacia dell'ente*

Art. 42. *Vicende modificative dell'ente nel corso del processo*

Art. 43. *Notificazioni all'ente*

SEZIONE III

Prove

Art. 44. *Incompatibilità con l'ufficio di testimone*

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45. *Applicazione delle misure cautelari*

Art. 46. *Criteri di scelta delle misure*

Art. 47. *Giudice competente e procedimento di applicazione*

Art. 48. *Adempimenti esecutivi*

Art. 49. *Sospensione delle misure cautelari*

Art. 50. *Revoca e sostituzione delle misure cautelari*

Art. 51. *Durata massima delle misure cautelari*

Art. 52. *Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari*

Art. 53. *Sequestro preventivo*

Art. 54. *Sequestro conservativo*

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55. *Annotazione dell'illecito amministrativo*

Art. 56. *Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari*

Art. 57. *Informazione di garanzia*

Art. 58. *Archiviazione*

Art. 59. *Contestazione dell'illecito amministrativo*

Art. 60. *Decadenza dalla contestazione*

Art. 61. *Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare*SEZIONE VI
Procedimenti speciali**Art. 62.** *Giudizio abbreviato***Art. 63.** *Applicazione della sanzione su richiesta***Art. 64.** *Procedimento per decreto*SEZIONE VII
Giudizio**Art. 65.** *Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato***Art. 66.** *Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente***Art. 67.** *Sentenza di non doversi procedere***Art. 68.** *Provvedimenti sulle misure cautelari***Art. 69.** *Sentenza di condanna***Art. 70.** *Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente*SEZIONE VIII
Impugnazioni**Art. 71.** *Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente***Art. 72.** *Estensione delle impugnazioni***Art. 73.** *Revisione delle sentenze*SEZIONE IX
Esecuzione**Art. 74.** *Giudice dell'esecuzione***Art. 75.** *Esecuzione delle sanzioni pecuniarie***Art. 76.** *Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna***Art. 77.** *Esecuzione delle sanzioni interdittive***Art. 78.** *Conversione delle sanzioni interdittive***Art. 79.** *Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto***Art. 80.** *Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative***Art. 81.** *Certificati dell'anagrafe*

Art. 82. *Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati*

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. *Concorso di sanzioni***Art. 84.** *Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza***Art. 85.** *Disposizioni regolamentari*

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ⁽¹⁾.*(commento di giurisprudenza)***Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'[articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300](#).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Visti gli [articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300](#), che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'[articolo 11](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'[articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n. 300](#);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Capo I

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa

(commento di giurisprudenza)

Art. 1. *Soggetti*

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 2. *Principio di legalità*

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
-

Art. 3. *Successione di leggi*

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4. Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

(commento di giurisprudenza)

Art. 5. Responsabilità dell'ente

1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

(commento di giurisprudenza)

Art. 6. Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'[articolo 5](#), comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. ⁽³⁾

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. ⁽³⁾

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. ⁽³⁾

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che,

di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. ⁽⁴⁾

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). ⁽²⁾

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

(2) Comma inserito dall'*art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011, n. 183*. Successivamente, il presente comma era stato modificato dall'*art. 16, comma 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 212*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 17 febbraio 2012, n. 10*).

(3) Comma inserito dall' *art. 2, comma 1, L. 30 novembre 2017, n. 179*.

(4) In attuazione di quanto previsto dal presente comma vedi gli articoli da *5 a 8, D.M. 26 giugno 2003, n. 201*.

Art. 7. Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente

1. Nel caso previsto dall'*articolo 5, comma 1, lettera b)*, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8. Autonomia delle responsabilità dell'ente

1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.
 3. L'ente può rinunciare all'amnistia.
-
-

SEZIONE II

Sanzioni in generale

(commento di giurisprudenza)

Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
 2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; ⁽⁵⁾
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; ⁽⁵⁾
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
-

(5) Vedi, anche, l'art. 97-bis, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 60-bis, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, aggiunto dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 197 del 2004.

(commento di giurisprudenza)

Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.
 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).
 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
-
-

Art. 11. *Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria*

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
 3. Nei casi previsti dall'[articolo 12](#), comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103 (lire duecentomila).
-
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 12. *Casi di riduzione della sanzione pecuniaria*

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 (lire duecento milioni) se:
 - a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
 - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
 2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329 (lire venti milioni).
-
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 13. Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
(6)

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'*articolo 12*, comma 1.

(6) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 9, lett. a), L. 9 gennaio 2019, n. 3.*

(commento di giurisprudenza)

Art. 14. Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'*articolo 11*, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

(commento di giurisprudenza)

Art. 15. Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16. *Sanzioni interdittive applicate in via definitiva*

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'[articolo 17](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 17. *Riparazione delle conseguenze del reato*

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18. *Pubblicazione della sentenza di condanna*

1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. ⁽⁷⁾

3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

(7) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 218, L. 23 dicembre 2009, n. 191](#), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(commento di giurisprudenza)

Art. 19. *Confisca*

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20. *Reiterazione*

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21. Pluralità di illeciti

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.
-

Art. 22. Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
 2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'[articolo 59](#).
 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
 4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
-

Art. 23. Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'[articolo 19](#).
 3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.
-

SEZIONE III**Responsabilità amministrativa da reato ⁽⁸⁾**

(commento di giurisprudenza)

Art. 24. *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture ⁽⁹⁾*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356,640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. ⁽¹⁰⁾

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'[articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898](#). ⁽¹¹⁾

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9](#), comma 2, lettere c), d) ed e).

⁽⁸⁾ Rubrica così sostituita dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61](#), a decorrere dal 16 aprile 2002. Precedentemente la rubrica era la seguente: "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale".

⁽⁹⁾ Rubrica così sostituita dall' [art. 5, comma 1, lett. a\), n. 1\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

⁽¹⁰⁾ Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, lett. a\), n. 2\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

⁽¹¹⁾ Comma inserito dall' [art. 5, comma 1, lett. a\), n. 3\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

Art. 24-bis. *Delitti informatici e trattamento illecito di dati ⁽¹²⁾*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. ⁽¹³⁾

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'[articolo 24 del presente decreto](#) per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico,

e dei delitti di cui all'[articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. ⁽¹⁴⁾

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) ed e\)](#). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2, lettere b\) ed e\)](#). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2, lettere c\), d\) ed e\)](#).

(12) Articolo inserito dall'[art. 7, comma 1, L. 18 marzo 2008, n. 48](#), in vigore dal 5 aprile 2008.

(13) Il presente comma era stato modificato dall'[art. 9, comma 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#); successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione ([L. 15 ottobre 2013, n. 119](#)).

(14) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 novembre 2019, n. 133](#).

Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata ⁽¹⁵⁾

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'[articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2](#), per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'[articolo 16, comma 3](#).

(15) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 29, L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 25. *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio* ⁽¹⁶⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. ⁽¹⁸⁾

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. ⁽¹⁷⁾

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). ⁽¹⁹⁾

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. ⁽²⁰⁾

(16) Rubrica modificata dall'*art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190* e, successivamente, così sostituita dall'*art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75*.

(17) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190*.

(18) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3* e, successivamente, così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75*.

(19) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3*.

(20) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3*.

Art. 25-bis. *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* ⁽²⁶⁾ ⁽²¹⁾ ⁽²²⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal [codice penale](#) in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: ⁽²³⁾

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. ⁽²⁴⁾

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2](#), per una durata non superiore ad un anno. ⁽²⁵⁾

⁽²¹⁾ Articolo inserito dall'[art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 novembre 2001, n. 409](#).

⁽²²⁾ A norma dell'[art. 52-quinquies, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213](#), come inserito dall'[art. 4, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 novembre 2001, n. 409](#), ai delitti previsti dal presente articolo aventi ad oggetto banconote, monete metalliche in euro e valori di bollo espressi in euro non aventi ancora corso legale, si applicano le sanzioni pecuniarie stabilite diminuite di un terzo; tale diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001.

⁽²³⁾ Alinea così modificato dall'[art. 15, comma 7, lett. a\), n. 1\), L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

⁽²⁴⁾ Lettera aggiunta dall'[art. 15, comma 7, lett. a\), n. 2\), L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

⁽²⁵⁾ Comma così modificato dall'[art. 15, comma 7, lett. a\), n. 3\), L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

⁽²⁶⁾ Rubrica così sostituita dall'[art. 15, comma 7, lett. a\), n. 4\), L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio ⁽²⁷⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' [articolo 9](#), comma 2.

⁽²⁷⁾ Articolo inserito dall'[art. 15, comma 7, lett. b\), L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

Art. 25-ter. Reati societari ⁽²⁸⁾

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: ⁽⁴¹⁾

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; ⁽³⁰⁾
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; ⁽⁴²⁾
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; ⁽³²⁾
- [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ⁽⁴³⁾ a ottocento ⁽⁴³⁾ quote; ⁽⁴⁴⁾]
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁴⁾ a duecentosessanta ⁽³⁴⁾ quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ⁽³⁵⁾ a seicentosessanta ⁽³⁵⁾ quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁶⁾ a duecentosessanta ⁽³⁶⁾ quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ⁽³⁷⁾ a ottocento ⁽³⁷⁾ quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁸⁾ a trecentosessanta ⁽³⁸⁾ quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁸⁾ a trecentosessanta ⁽³⁸⁾ quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁸⁾ a trecentosessanta ⁽³⁸⁾ quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁶⁾ a duecentosessanta ⁽³⁶⁾ quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento ⁽³⁸⁾ a trecentosessanta ⁽³⁸⁾ quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento ⁽³⁹⁾ a seicentosessanta ⁽³⁹⁾ quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento ⁽³⁹⁾ a seicentosessanta ⁽³⁹⁾ quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento ⁽³⁹⁾ a seicentosessanta ⁽³⁹⁾ quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ⁽³¹⁾ a mille ⁽³¹⁾ quote; ⁽²⁹⁾

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento ⁽³³⁾ a ottocento ⁽³³⁾ quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del *codice civile*, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 ⁽⁴⁰⁾.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

(28) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 2, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61*, a decorrere dal 16 aprile 2002, con le modalità previste dall'*art. 5, dello stesso D.Lgs. 61/2002*.

(29) Lettera così modificata dall'*art. 31, comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262*.

(30) Lettera modificata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262* e, successivamente, così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69*.

(31) Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da duecento a cinquecento quote.

(32) Lettera modificata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262* e, successivamente, così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69*.

(33) Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.

(34) Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.

(35) Sanzione aumentata dall'*art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262*. Originariamente la sanzione era da duecento a trecentotrenta quote.

- (36) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da cento a centotrenta quote.
- (37) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.
- (38) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da cento a centottanta quote.
- (39) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da centocinquanta a trecentotrenta quote.
- (40) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 77, lett. b\), L. 6 novembre 2012, n. 190](#) e, successivamente, così sostituita dall'[art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38](#).
- (41) Alinea così sostituito dall'[art. 12, comma 1, lett. a\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#).
- (42) Lettera inserita dall'[art. 12, comma 1, lett. c\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#).
- (43) Sanzione aumentata dall'[art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262](#). Originariamente la sanzione era da duecento a quattrocento quote.
- (44) Lettera abrogata dall'[art. 12, comma 1, lett. e\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#).

Art. 25-quater. *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico* ⁽⁴⁵⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9](#), comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'[articolo 16](#), comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

(45) Articolo inserito dall'*art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7*, a decorrere dal 28 gennaio 2003.

Art. 25-quater.1. *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili* ⁽⁴⁶⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'*articolo 16, comma 3*.

(46) Articolo inserito dall'*art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7*.

Art. 25-quinquies. *Delitti contro la personalità individuale* ⁽⁴⁷⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; ⁽⁵⁰⁾

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; ⁽⁴⁸⁾

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. ⁽⁴⁹⁾

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'*articolo 9, comma 2*, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'*articolo 16, comma 3*.

(47) Articolo inserito dall'*art. 5, comma 1, L. 11 agosto 2003, n. 228*.

(48) Lettera così modificata dall'*art. 10, comma 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38*.

(49) Lettera così modificata dall'[art. 10, comma 1, lett. b\), L. 6 febbraio 2006, n. 38](#) e, successivamente, dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39](#).

(50) Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 1, L. 29 ottobre 2016, n. 199](#), a decorrere dal 4 novembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 12, comma 1, della medesima legge n. 199/2016](#).

Art. 25-sexies. *Abusi di mercato* ⁽⁵¹⁾

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

(51) Articolo inserito dall'[art. 9, comma 3, L. 18 aprile 2005, n. 62](#).

Art. 25-septies. *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro* ⁽⁵²⁾

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'[articolo 55, comma 2, del decreto legislativo](#) attuativo della delega di cui alla [legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'[articolo 9, comma 2](#), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'[articolo 9, comma 2](#), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'[articolo 9, comma 2](#), per una durata non superiore a sei mesi.

(52) Articolo inserito dall'[art. 9, comma 1, L. 3 agosto 2007, n. 123](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#).

Art. 25-octies. *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio* ⁽⁵⁴⁾ ⁽⁵³⁾

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. ⁽⁵⁵⁾

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2](#), per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

(53) Articolo inserito dall'art. 63 (*ora art. 72*), comma 3, [D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231](#). La numerazione degli articoli del citato [D.Lgs. n. 231/2007](#) è stata così definita dal [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90](#).

(54) Rubrica così modificata dall'[art. 3, comma 5, lett. b\)](#), [L. 15 dicembre 2014, n. 186](#).

(55) Comma così modificato dall'[art. 3, comma 5, lett. a\)](#), [L. 15 dicembre 2014, n. 186](#).

Art. 25-novies. *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore* ⁽⁵⁶⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli [articoli 171](#), primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, [171-bis](#), [171-ter](#), [171-septies](#) e [171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' [articolo 9](#), comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall' [articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941](#).

(56) Articolo inserito dall'[art. 15, comma 7, lett. c\)](#), [L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

Art. 25-decies. *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria* ⁽⁵⁷⁾

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

(57) Articolo inserito dall'[art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116](#), come sostituito dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121](#).

In precedenza l'[art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116](#) aveva inserito il presente articolo come "Art. 25-novies" non tenendo conto dell'inserimento di un precedente articolo con identica numerazione, disposto dall'[art. 15, comma 7, lett. c\), L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

Art. 25-undecies. Reati ambientali ⁽⁵⁸⁾

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [codice penale](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; ⁽⁵⁹⁾

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; ⁽⁵⁹⁾

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; ⁽⁶⁰⁾

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; ⁽⁶⁰⁾

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; ⁽⁶⁰⁾

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; ⁽⁶⁰⁾

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote ⁽⁶⁰⁾;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). ⁽⁶¹⁾

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'[articolo 137](#):

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'[articolo 256](#):

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

- c) per i reati di cui all'[articolo 257](#):
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'[articolo 258](#), comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'[articolo 259](#), comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'[articolo 260](#), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'[articolo 260-bis](#), la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'[articolo 279](#), comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla [legge 7 febbraio 1992, n. 150](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli [articoli 1](#), comma 1, [2](#), commi 1 e 2, e [6](#), comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'[articolo 1](#), comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'[articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992](#), rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'[articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'[articolo 9](#), comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli [articoli 8](#), comma 1, e [9](#), comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'[articolo 8](#), comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'[articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e all'[articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202](#), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'[art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231](#).

(58) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121](#).

(59) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 8, lett. a\), L. 22 maggio 2015, n. 68](#), che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015](#).

(60) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 8, lett. a\), L. 22 maggio 2015, n. 68](#), che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015](#).

(61) Comma inserito dall'[art. 1, comma 8, lett. b\), L. 22 maggio 2015, n. 68](#), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015](#).

Art. 25-duodecies. *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*
(62)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'[articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'[articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. (63)

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'[articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. (63)

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. (63)

(62) Articolo inserito dall'[art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109](#).

(63) Comma aggiunto dall' [art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161](#).

Art. 25-terdecies. *Razzismo e xenofobia* ⁽⁶⁴⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'[articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(64) Articolo inserito dall' [art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167](#).

Art. 25-quaterdecies. *Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* ⁽⁶⁵⁾

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli [articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

(65) Articolo inserito dall' [art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39](#), a decorrere dal 17 maggio 2019, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 7, comma 1, della medesima Legge n. 39/2019](#).

Art. 25-quinquiesdecies. *Reati tributari* ⁽⁶⁶⁾

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'[articolo 2](#), comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'[articolo 2](#), comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'[articolo 3](#), la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'[articolo 8](#), comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'[articolo 8](#), comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'[articolo 10](#), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'[articolo 11](#), la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal [decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74](#), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. ⁽⁶⁷⁾

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. ⁽⁶⁸⁾

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). ⁽⁶⁹⁾

(66) Articolo inserito dall' [art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 19 dicembre 2019, n. 157](#); per l'efficacia di tale disposizione vedi l' [art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019](#).

(67) Comma inserito dall' [art. 5, comma 1, lett. c\), n. 1\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

(68) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, lett. c\), n. 2\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

(69) Comma così modificato dall' [art. 5, comma 1, lett. c\), n. 3\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando ⁽⁷⁰⁾

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#), si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(70) Articolo inserito dall' [art. 5, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75](#).

Art. 26. Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.
-

Capo II**RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE****SEZIONE I****Responsabilità patrimoniale dell'ente****Art. 27. Responsabilità patrimoniale dell'ente**

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
 2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.
-

SEZIONE II**Vicende modificative dell'ente**

Art. 28. *Trasformazione dell'ente*

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29. *Fusione dell'ente*

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30. *Scissione dell'ente*

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

(commento di giurisprudenza)

Art. 31. *Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione*

1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'[articolo 11](#), comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'[articolo 17](#), l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'[articolo 17](#), e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32. *Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione*

1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'[articolo 20](#), anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

(commento di giurisprudenza)

Art. 33. *Cessione di azienda*

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

(commento di giurisprudenza)

Art. 34. *Disposizioni processuali applicabili*

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 35. *Estensione della disciplina relativa all'imputato*

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36. *Attribuzioni del giudice penale*

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37. *Casi di improcedibilità*

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Art. 38. Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
 - a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
 - b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
 - c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

(commento di giurisprudenza)

Art. 39. Rappresentanza dell'ente ⁽⁷¹⁾

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
 - a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
 - b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
 - c) la sottoscrizione del difensore;
 - d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

(71) La *Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 giugno 2007, n. 186* (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 24, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

Art. 40. Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.
-

Art. 41. Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.
-

Art. 42. Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'[articolo 39](#), comma 2.
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 43. Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
 2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. ⁽⁷²⁾
 3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'[articolo 39](#) o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
 4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.
-

(72) La [Corte costituzionale](#), con sentenza 20 - 27 luglio 2011, n. 249 (Gazz. Uff. 3 agosto 2011, n. 33, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione.

SEZIONE III

Prove

Art. 44. *Incompatibilità con l'ufficio di testimone*

1. Non può essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'[articolo 39](#), comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

(commento di giurisprudenza)

Art. 45. *Applicazione delle misure cautelari*

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9](#), comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'[articolo 15](#) per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

(commento di giurisprudenza)

Art. 46. *Criteri di scelta delle misure*

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare

nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
 3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
 4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.
-
-

Art. 47. *Giudice competente e procedimento di applicazione*

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'*articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271*.
 2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
 3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.
-
-

Art. 48. *Adempimenti esecutivi*

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
-
-

(commento di giurisprudenza)

Art. 49. *Sospensione delle misure cautelari*

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'*articolo 17*. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo *articolo 17*.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'[articolo 17](#) il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

(commento di giurisprudenza)

Art. 50. *Revoca e sostituzione delle misure cautelari*

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'[articolo 45](#) ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'[articolo 17](#).

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51. *Durata massima delle misure cautelari*

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. ⁽⁷³⁾

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi. ⁽⁷⁴⁾

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

⁽⁷³⁾ Comma così modificato dall' [art. 1, comma 9, lett. c\), n. 1\), L. 9 gennaio 2019, n. 3](#).

(74) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 9, lett. c\), n. 2\), L. 9 gennaio 2019, n. 3.](#)

(commento di giurisprudenza)

Art. 52. *Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari*

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

(commento di giurisprudenza)

Art. 53. *Sequestro preventivo*

1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'[articolo 19](#). Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'[articolo 19](#), abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al [decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271](#). In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al [decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 3 agosto 2013, n. 89](#).⁽⁷⁵⁾

(75) Comma aggiunto dall'[art. 12, comma 5-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 54. Sequestro conservativo

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V**Indagini preliminari e udienza preliminare****Art. 55. Annotazione dell'illecito amministrativo**

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56. Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'[articolo 55](#).

Art. 57. Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'[articolo 39](#), comma 2.

Art. 58. Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'[articolo 59](#), il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59. Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60. Decadenza dalla contestazione

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'[articolo 59](#) quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

Art. 61. Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62. *Giudizio abbreviato*

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
 2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
 3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
 4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.
-

Art. 63. *Applicazione della sanzione su richiesta*

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
 2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
 3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.
-

Art. 64. *Procedimento per decreto*

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'[articolo 55](#) e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
 4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
-
-

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65. *Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato*

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'[articolo 17](#) e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'[articolo 49](#).

Art. 66. *Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente*

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67. *Sentenza di non doversi procedere*

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'[articolo 60](#) e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Art. 68. *Provvedimenti sulle misure cautelari*

1. Quando pronuncia una delle sentenze di cui agli [articoli 66](#) e [67](#), il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69. Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
 2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.
-

Art. 70. Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
 2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.
-

SEZIONE VIII**Impugnazioni****Art. 71. Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente**

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
 2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
 3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.
-

Art. 72. Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.
-

Art. 73. *Revisione delle sentenze*

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX**Esecuzione****Art. 74.** *Giudice dell'esecuzione*

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:

- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'[articolo 3](#);
- b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'[articolo 21](#), commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75. *Esecuzione delle sanzioni pecuniarie* ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁷⁾

[1. Le condanne al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti per l'esecuzione delle pene pecuniarie.

2. Per il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni di cui agli [articoli 19 e 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), come modificato dall'[articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#).]

(76) Articolo abrogato dall'[art. 299, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#), a decorrere dal 1° luglio 2002.

(77) Per la nuova disciplina in materia, vedi ora gli [artt. 200, 240 e 241, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#).

Art. 76. *Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna*

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77. *Esecuzione delle sanzioni interdittive*

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78. *Conversione delle sanzioni interdittive*

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'[articolo 17](#), entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'[articolo 17](#).

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'[articolo 17](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 79. *Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto*

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'[articolo 15](#), la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80. *Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative* ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾

- [1. Presso il casellario giudiziale centrale è istituita l'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative di cui al capo II.
2. Nell'anagrafe sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti che hanno applicato agli enti sanzioni amministrative dipendenti da reato appena divenuti irrevocabili nonché i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell'esecuzione non più soggetti ad impugnazione che riguardano le sanzioni amministrative.
3. Le iscrizioni dell'anagrafe sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui hanno avuto esecuzione se è stata applicata la sanzione pecuniaria o dieci anni se è stata applicata una sanzione diversa sempre che nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.]

(78) Articolo abrogato dall'[art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(79) Per la nuova disciplina in materia, vedi gli [artt. 9 e 11, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#).

Art. 81. *Certificati dell'anagrafe* ⁽⁸⁰⁾ ⁽⁸¹⁾

[1. Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto legislativo, in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato ha diritto di ottenere, per ragioni di giustizia, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente. Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti incaricati di pubblici servizi quando il certificato è necessario per provvedere ad un atto delle loro funzioni, in relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.

2. Il pubblico ministero può richiedere, per ragioni di giustizia, il predetto certificato dell'ente sottoposto a procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

3. L'ente al quale le iscrizioni si riferiscono ha diritto di ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.

4. Nel certificato di cui al comma 3 non sono riportate le iscrizioni relative alle sentenze di applicazione della sanzione su richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.]

(80) Articolo abrogato dall'[art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(81) Per la nuova disciplina in materia, vedi gli [artt. 30, 31 e 32, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#).

Art. 82. *Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati* ⁽⁸²⁾ ⁽⁸³⁾

[1. Sulle questioni relative alle iscrizioni e ai certificati dell'anagrafe è competente il tribunale di Roma, che decide in composizione monocratica osservando le disposizioni di cui all'articolo 78.]

(82) Articolo abrogato dall'[art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(83) Per la nuova disciplina in materia di questioni concernenti le iscrizioni e i certificati, vedi l'[art. 40, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#).

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83. *Concorso di sanzioni*

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84. *Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza*

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85. *Disposizioni regolamentari* ⁽⁸⁵⁾

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- [b) i compiti ed il funzionamento dell'Anagrafe nazionale; ⁽⁸⁴⁾]
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

⁽⁸⁴⁾ Lettera abrogata dall'[art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313](#), a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

⁽⁸⁵⁾ In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il [D.M. 26 giugno 2003, n. 201](#).

GESAP S.p.A.

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/ 01**

Allegato 3

Elenco Reati Presupposto Previsti dal D. Lgs. 231/2001

DESCRIZIONE REATO	RIF. ART. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
Divulgazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee crediti, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favore iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	316 bis	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
Articolo 540-bis. Chiunque mediante l'abuso o la manipolazione di dichiarazioni o di documenti falsi o alterati cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegua indebitamente, per sé o per altri, crediti, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso delle sue qualità o dei suoi poteri. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,95 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	316 ter	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
Articolo 540-ter. Chiunque, con artificio o raggione, indebitamente, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.548,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 540, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebitto utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra l'una delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o l'una delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, inestitabile all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, o numero 7.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 c. 2	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede all'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 bis	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
Frode informatica Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenza, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altri danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.548,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 540, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebitto utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra l'una delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o l'una delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, inestitabile all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, o numero 7.	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	04/07/2001	c.p.	640 ter	100	500	3	24	sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote)
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di utilizzarlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il fatto è commesso per commettere il fatto a violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il fatto è commesso: 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora il fatto di cui al comma primo è secondo riguardo sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa); negli altri casi di circostanze di fatto.	240a (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	615 ter	100	500	3	24	
Deterioro e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Chiunque, al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a € 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 1632 euro a 10329 euro se ricorre l'una delle circostanze di cui al numero 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.	240a (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	615 quater	100	300	3	24	
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.	240a (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	615 quinquies	100	300	3	24	
Intercezione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o interviene in modo non autorizzato in comunicazioni informatiche o telematiche, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo, di informazioni al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma, i dati di cui al comma primo e secondo salvo i paroli e la garanzia della persona offesa. Tuttavia si procede all'ufficio se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico di interesse pubblico o di pubblica utilità; 2) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.	240a (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	617 quater	100	500	3	24	
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero installatore tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.	240a (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	617 quinquies	100	500	3	24	
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.	240a (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7)	05/04/2008	c.p.	640 quinquies	100	400	3	24	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	240a (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 47 - in vigore dal 15/01/2016)	05/04/2008	c.p.	635 bis	100	500	3	24	
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	240a (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 47 - in vigore dal 15/01/2016)	05/04/2008	c.p.	635 ter	100	500	3	24	
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inaccessibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento: è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	240a (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 47 - in vigore dal 15/01/2016)	05/04/2008	c.p.	635 quater	100	500	3	24	
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inaccessibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è: reso, in tutto o in parte, inaccessibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	240a (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 47 - in vigore dal 15/01/2016)	05/04/2008	c.p.	635 quinquies	100	500	3	24	
Documenti informatici Se alcuna delle fattispecie previste dal presente capo* riguarda un documento informatico pubblico ovvero officina probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. * art. 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 492, 493 c.p.	240a (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 47 - in vigore dal 15/01/2016)	05/04/2008	c.p.	491 bis	100	400	3	24	
Reclamo di sicurezza cibernetica Art. 1 D.L. 105/2019 (sentenza 11) Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'implementazione dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti alle predette disposizioni di legge: 1) se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.	240a (Delitti informatici e trattamento illecito di dati) (Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.L. 105/2019)	22/09/2019	D.L. 105/2019	1 co. 11	100	300	3	24	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
Truffa d'efficienza tecnica Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 316, 317, 319 tra i reati di concorso di cui all'articolo 322 bis, introducendo o variando: reazioni esterne o assenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli agenti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione lecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli agenti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esecuzione delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.	25	20/1/2012	c.p.	346	100	200			Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 17 Integrato dalla L. 9 gennaio 2015, n. 3)
Comissione per l'esercizio della funzione - Il pubblico ufficiale che, per l'esecuzione delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.	26	14/07/2001	c.p.	318	100	200			Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis.
Alterazione di monete Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, sennamondo in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103.00 a € 516.00.	27	27/05/2001	c.p.	454	100	500	12	24	
Spesa e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquistata o dettata monete contraffatte o alterate, al fine di mettere in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte di un terzo alla metà.	28	27/05/2001	c.p.	455	500	500	12	24	sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui agli artt. 453,454
Spesa di monete falsificate ricevute in buona fede Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.00.	29	27/05/2001	c.p.	457	100	200			
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati La disposizione degli articoli 453, 456 e 457 si applicano anche alla contraffazione e alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma in parte sino ridotta di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.	30	27/05/2001	c.p.	459	100	333,33	12	24	
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo Chiunque contraffatta la carta filigranata che si adoperava per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o i valori di bollo, ovvero acquista, detiene o altera tale carta contraffatta, è punito, se l'atto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 209.00 a € 1.032.00.	31	27/05/2001	c.p.	460	100	500	12	24	
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	32	27/05/2001	c.p.	464 c.2	100	200			
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.	33	27/05/2001	c.p.	464 c.1	100	300			
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) Chiunque, ponendo conoscenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggetta alla pena della reclusione da uno a quattro anni e dalla multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.	34	27/05/2001	c.p.	473	100	500	3	12	
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarre profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati di valori di bollo o di carta filigranata è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarre profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.	35	27/05/2001	c.p.	474	100	500	3	12	
Falsificazione di monete, spesa e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516.000 a € 3.098.00. 1) Chiunque contraffà monete nazionali o straniere, ovvero conio legittimo nello Stato o fuori. 2) Chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate.	36	27/05/2001	c.p.	453	300	800	12	24	
Falsificazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Chiunque fabbrica, acquista, detiene o altera filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se l'atto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103.00 a € 516.00. La stessa pena si applica se la condotta prevista dal primo comma hanno ad oggetto oligogrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	37	27/05/2001	c.p.	461	100	500	12	24	
Urbanità libera dell'industria e del commercio Chiunque adotta violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	38bis-1	01/08/2009	c.p.	513	100	500			Articolo introdotto dalla Legge 29 Luglio 2009, n.99, art.15
Utile concorrenza con minaccia o violenza Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.	38bis-1	01/08/2009	c.p.	513bis	100	800	3	24	Articolo introdotto dalla Legge 29 Luglio 2009, n.99, art.15
Frodi contro le industrie nazionali Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, capiona un documento d'identità nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per marchi o segni distintivi sono state osservate le norme della legge insieme o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le boni di cui al primo comma.	38bis-1	01/08/2009	c.p.	514	100	800	3	24	Articolo introdotto dalla Legge 29 Luglio 2009, n.99, art.15
Frode nell'esercizio del commercio Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spazio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o purtutto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065. Se il fatto è oggettivamente, la pena e della reclusione fino a tre anni e della multa non inferiore a euro 103.	38bis-1	01/08/2009	c.p.	515	100	500			Articolo introdotto dalla Legge 29 Luglio 2009, n.99, art.15
Verità di sostanze alimentari non genuine come genuine Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.	38bis-1	01/08/2009	c.p.	516	100	500			Articolo introdotto dalla Legge 29 Luglio 2009, n.99, art.15
Verità di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere d'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.	38bis-1	01/08/2009	c.p.	517	100	500			Articolo introdotto dalla Legge 29 Luglio 2009, n.99, art.15
Falsificazione o commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, ponendo conoscenza dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o dispone d'indumenti, tessuti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Ala stessa pena si applica chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione beni di cui al primo comma.	38bis-1	01/08/2009	c.p.	517ter	100	500			Articolo introdotto dalla Legge 29 Luglio 2009, n.99, art.15
Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Ala stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione prodotti non con le indicazioni o denominazioni contraffatte.	38bis-1	01/08/2009	c.p.	517quater	100	500			Articolo introdotto dalla Legge 29 Luglio 2009, n.99, art.15
Falso comunicazioni sociali Fuori dei casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali al fine di inganare per sé o per altri un terzo, profitto, nell'interesse, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette al socio o al pubblico, provide, della legge, contropartite o espongono tali materiali diversi non rispondenti ai veri contenuti ovvero mettono tali materiali rilevanti sia la comunicazione e imposta dalla legge, situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concorrente almeno ad indurre altri, in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le false o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	25ter (Reati societari)	16/04/2002	c.c.	2621	200	400			Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 81, art. 3, e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/05/2015]
Falso comunicazioni sociali delle società quotate Gli amministratori, direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori sono puniti con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.000 in caso di inganare in un mercato regolamentato italiano o in altro Paese dell'unione europea, i quali, al fine di inganare per sé o per altri un terzo, profitto, nell'interesse, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette al socio o al pubblico, contropartite o espongono tali materiali diversi non rispondenti ai veri contenuti ovvero mettono tali materiali rilevanti sia la comunicazione e imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.	25ter (Reati societari)	16/04/2002	c.c.	2622	400	600			[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 81, art. 3, e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/05/2015]
Fatti di falso sociale Salvo che costituiscono più grave reato, chi applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono i veri e propri, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle circostanze degli effetti della condotta. Se il fatto costituisce più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.	25ter (Reati societari)	14/06/2015	c.c.	2621bis	100	200			Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 81, art. 3, e modificato dalla Legge 69/15, in vigore dal 14/05/2015]

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FORNTE ORIGINALE	ART. FORNTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p>(Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se l'atto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o in qualità di conducente degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di un o più persone e di uno o più feriti, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistica e sulla salute dell'igiene e della salute sul lavoro) (Articolo aggiunto dalla L. n. 29 agosto 2007 n. 123, art. 8, modificato dal Dlgp 61/08)	26/08/2007	c.p.	589	250	500	3	12	Si applica, fatti salvi i casi di cui sopra
<p>(Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino a € 309,00.</p> <p>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.</p> <p>Se l'atto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 600,00 a € 2.200,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno a due anni e con la multa da € 510,00 a € 10.350,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di natura aggravata ai sensi dell'articolo 623, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 623, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 619,00 se il fatto è di particolare tenore.</p> <p>La disposizione di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione procedibile rilevata a tale atto.</p>	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistica e sulla salute dell'igiene e della salute sul lavoro) (Articolo aggiunto dalla L. n. 29 agosto 2007 n. 123, art. 8, modificato dal Dlgp 61/08)	26/08/2007	c.p.	590 c. 3	100	250	3	6	
<p>(Ricettazione) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si sottrone nel fatto acquistata, riceve od occulto, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 510,00 a € 10.350,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di natura aggravata ai sensi dell'articolo 623, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 623, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).</p> <p>La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 619,00 se il fatto è di particolare tenore.</p> <p>La disposizione di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione procedibile rilevata a tale atto.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) (Articolo aggiunto dalla L. n. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 189/14)	29/12/2007	c.p.	648	200	800	3	24	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
<p>(Riciclaggio) Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è di reclusione da due a sei anni e di multa da euro 5.000 a 25.000 se il fatto è commesso in relazione ad un reato in materia di cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) (Articolo aggiunto dalla L. n. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 189/14)	29/12/2007	c.p.	648bis	200	800	3	24	
<p>(Omicidio di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e nei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è di reclusione da due a sei anni e di multa da euro 5.000 a 25.000 se il fatto è commesso in relazione ad un reato in materia di cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) (Articolo aggiunto dalla L. n. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 189/14)	29/12/2007	c.p.	648ter	400	1000	3	24	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
<p>(Autoriciclaggio) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il delitto, i beni o le altre utilità provengono dalle commissioni di un delitto non colposo punite con la reclusione inferiore nell'ammontare a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il delitto, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il delitto, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è di reclusione fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare la prova del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) (Articolo aggiunto dalla L. n. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 189/14)	01/01/2015	c.p.	648ter-1	200	800	3	24	Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni
<p>ARTICOLO 171 L. 633/01 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter il diritto di riproduzione è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza avere diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, traduce, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce o mette in circolazione nello Stato esemplari protetti all'estero contrariamente alla legge italiana; b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante, sacrocinema o pubblico; c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge; d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni di rappresentazioni teatrali o di rappresentazioni di prosa o di rappresentazioni di teatro; e) (abrogato) f) in violazione dell'articolo 79 trasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o aerei e dischi fonografici o altri apparecchi indolentemente registrati.</p> <p>Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a) bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'effettuazione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione sino ad un anno e della multa non inferiore a € 510,00 se il reato è commesso con l'uso di un sistema di rete telematica, mediante commisioni di qualsiasi genere, un'opera d'ingegno protetta, o parte di essa; la rappresentazione, l'esecuzione o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante, sacrocinema o pubblico; la violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, aerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.020,00 a € 5.160,00.</p> <p>Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'esercizio di un'attività commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cassazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata a partire dalla sospensione disposta ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica il disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, fotografici e che comunque esercitano attività di produzione industriale connessa alla realizzazione dei supporti cartacei e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) (Articolo aggiunto dalla Legge 29 luglio 2009 n. 99, art. 15)	01/06/2009	Legge n. 633/1941	171	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
<p>Articolo 171 bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) 1. Chiunque abusivamente divulga, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai mediatori fini importazione, distribuzione, vendita, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o con fini di lucro programmi o contenuti di supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.560,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo messo insieme o contenente o facilitare la rimozione, l'alterazione o l'elusione di applicazioni a disposizione di produttori di programmi per elaboratore. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa è € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, sui supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'installazione o il riempimento della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter ovvero distribuisce, vende o cede, in occasione della cessione dei dati, il soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.560,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa è € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) (Articolo aggiunto dalla Legge 29 luglio 2009 n. 99, art. 15)	01/06/2009	Legge n. 633/1941	171bis	100	500	3	12	La sanzione è stata così raddoppiata dal 12/01/2006 dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 39 - Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
(Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limiti) 2/2 Comma 4 (Decreto periodo): Chiunque effettua scarichi liquidi limitati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 6, e applica l'articolo 6, da sei mesi a tre anni a farmlandia, da sessanta euro a centoventimila euro. Comma 5: Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che reinterfuerano dello scatto sopra i valori limiti previsti dallo stesso comma, (omissis)	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	137, c.5	200	300	3	6	
(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee) Comma 11 - Chiunque non osserva i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi su suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	137, c.11	200	300	3	6	
(Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate) Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di scaricamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi inopinatamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	137, c.13	150	250			
(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1. E' vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accentuato; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m). 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specificate nel successivo articolo 206, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla: 1. Pulizia; 2. Attivazione di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	187	150	250			
Comma 1 (lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno e con l'arresto da quattresciento euro a ventimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	256, c.1	100	250			
Comma 1 (lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) ... b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'arresto da quattresciento euro a ventimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	256, c.1	150	250			
(Discarica non autorizzata) 1/2 Comma 3 (Decreto periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'arresto da quattresciento euro a ventimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'arresto da euro cinquemilaquattrocento a euro cinquemilaquattrocento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sanzione si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'arresto da euro cinquemilaquattrocento a euro cinquemilaquattrocento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sanzione si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'arresto da euro cinquemilaquattrocento a euro cinquemilaquattrocento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. La sanzione è applicata anche al titolare o al gestore della discarica abusiva, se di proprietà dell'autorità o dell'intermediario di reato, fatti salvo gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	256, c.3	150	250			
(Discarica non autorizzata) 2/2 Comma 3 (Decreto periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'arresto da quattresciento euro a ventimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'arresto da euro cinquemilaquattrocento a euro cinquemilaquattrocento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sanzione si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'arresto da euro cinquemilaquattrocento a euro cinquemilaquattrocento se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. La sanzione è applicata anche al titolare o al gestore della discarica abusiva, se di proprietà dell'autorità o dell'intermediario di reato, fatti salvo gli obblighi di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	256, c.3	200	300	3	6	La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
(Miscelazione di rifiuti) Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 157, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	256, c.5	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi) Comma 6 (Decreto periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'arresto da quattresciento euro a ventimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattresciento euro a quattresciento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	256, c.6	100	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
(Bonifica dei siti) Comma 1 - Chiunque saggiamente l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e con l'arresto da quattresciento euro a ventimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre a otto anni e con l'arresto da mille euro a ventimila euro.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	257, c.1	100	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
(Bonifica dei siti da sostanze pericolose) Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'arresto da cinquemilaquattrocento euro a cinquemilaquattrocento euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	257, c.2	150	250			La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
(Violenza degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) Comma 4 (Decreto periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a milleseicento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimico dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	258, c.4	150	250			
(Traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costitente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 2, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'arresto da un anno e con l'arresto da mille euro a ventimila euro e con l'arresto fino a due anni, la pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	259, c.1	150	250			
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) Comma 1 - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operatori e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, codice, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	c.p.	452 quaterdecies	300	500	3	6	I D. Lgs 21/2018, entrato in vigore il 6/04/2018, ha abrogato espressamente l'art. 280 del d.lgs. 152/2006 e trasposto la sua disciplina nel codice penale, all'art. 452 quaterdecies in materia di reati ambientali. Pertanto, il richiamo contenuto nell'art. 25-undecies D.Lgs. 23/101 all'art. 280 D.Lgs. 152/2006 va ora inteso riferito al nuovo art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
(Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività) Comma 2 - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	c.p.	452 quaterdecies	400	800	3	6	I D. Lgs 21/2018, entrato in vigore il 6/04/2018, ha abrogato espressamente l'art. 280 del d.lgs. 152/2006 e trasposto la sua disciplina nel codice penale, all'art. 452 quaterdecies in materia di reati ambientali. Pertanto, il richiamo contenuto nell'art. 25-undecies D.Lgs. 23/101 all'art. 280 D.Lgs. 152/2006 va ora inteso riferito al nuovo art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
(Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria) Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi e dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi della presente legge, ad un anno o con l'arresto fino a sei mesi e con l'arresto fino a 1.000 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	25undecies (Reati ambientali) Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011	16/08/2011	Dgls 152/06	279, c.5	100	250			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTE ORIGINALE	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecentocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o reimporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'efficacia degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo differente dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa trasportare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquisita, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dall' d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	L. 150/92	1, c.1	100	250			Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dall' d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	L. 150/92	1, c.2	150	250			Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) comma 1 e c) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi inferiori a tre ducento milioni o con l'ammenda da lire dieci ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o reimporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'efficacia degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo differente dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa trasportare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 938/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquisita, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dall' d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	L. 150/92	2, commi 1 e 2	100	250			Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatiche ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dall' d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	L. 150/92	6, c.4	100	250			
<p>(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed f), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di fabbricazione e alterazione di certificati, licenze, autorizzazioni, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dall' d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	L. 150/92	3bis, c.1	100	500			In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.
<p>(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività confluente illecita.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dall' d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	L. 54/93	3, c.7	150	250			In realtà, più che sanzione interdittiva ex art. 9, si tratta di una sospensione di licenza, già prevista dalla L. 150/92, qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa.
<p>(Inquinamento causato provocato da navi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione è di cui al comma 1, causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da una a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da decotto a trecento quote (comma 2).</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dall' d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 200/07	8, c.1 e 2	150	300	3	6	
<p>(Inquinamento causato provocato da navi) 1/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione è di cui al comma 1, causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni descritte per una durata non superiore a sei mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dall' d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 200/07	9, c.1	100	250	3	6	Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da decotto a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
<p>(Inquinamento causato provocato da navi) 2/2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'arresto da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione è di cui al comma 1, causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni descritte per una durata non superiore a sei mesi.</p>	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dall' d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011]	16/08/2011	Dlgs 200/07	9, c.2	150	250	3	6	In realtà nel testo del Dgs 12/11 c'è un errore, perché il comma di riferimento dell'art. 3 della Legge 54/93 è il 7 e non il 6
<p>(Inquinamento ambientale) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: 1) delle acque o dell'aria, o di posizioni estese e significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in attività di estrazione naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	25undecies comma 1, lett. c) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	28/05/2015	c.p. (Tt. VI - bis)	452 bis	250	600	3	12	Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
<p>(Disastro Ambientale) Fuori dei casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o del suo effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in attività estrazione naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, archeologico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	25undecies, comma 1, lett. b) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	28/05/2015	c.p. (Tt. VI - bis)	452 quater	400	800	3	24	
<p>(Delitti colposi contro l'ambiente) Se la condotta di cui al presente articolo è commessa per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite di un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.</p>	25undecies, comma 1, lett. c) (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	28/05/2015	c.p. (Tt. VI - bis)	452 quinquies	200	500			

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	FONTI ORIGINALI	ART. FONTE ORIGINALE	SANZ. AMM. MIN (quote)	SANZ. AMM. MAX (quote)	SANZ. INT. MIN (mesi)	SANZ. INT. MAX (mesi)	Note
Associazione di tipo mafioso Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per lo stesso periodo di reclusione, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione di tipo mafioso è quella che ha lo scopo di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assetto economico e di attività che non deriva per committenza, né per acquisizione in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti pubblici o di vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire ad altre associazioni libere l'esercizio del voto o di procurare voti o di ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se la attività economica di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finalizzate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, la pena stabilite nei precedenti commi sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato si applica obbligatoriamente la pena della sorveglianza e, inoltre, la pena di reclusione da tre a sei mesi. Il profitto, il prodotto, o il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camera e alle altre associazioni, comunque denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.	Reati Transnazionali legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10	12/04/2006	c.p.	416bis	400	1000	3	24	
Associazione per delinquere finalizzata al committimento di illeciti lavorativi Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, come se promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione è punito con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 291-bis, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1. Se l'associazione è armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena prevista dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, distaccandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la repressione dei fatti e per l'individuazione e la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 4373	291 quater	400	1000	3	24	
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione non inferiore a ventisei anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti o tra le persone delle affari di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dal comma 1, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, di dodici anni di reclusione. L'associazione è armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti ascritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applica il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. La pena prevista dal comma 1 è se sono determinate dalla metà a due terzi per chi si sia effettivamente adoperato per assicurare il profitto o per sottrarre all'associazione risorse decise per la commissione dei delitti. 8. Quando in legge è deciso e richiamato il reato previsto dall'articolo 73 della legge 29 dicembre 1975, n. 689, dall'articolo 231, comma 1, della legge di giugno 1990, n. 160, il reclamo si intende riferito al presente articolo.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	DPR 30390	74	400	1000	3	24	Entro il limite di 100.000.000 € Art. 603-bis Intimidazione fisica e sfruttamento del lavoro (1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolge un'attività organizzata di intermediazione, reclutando mandatori o organizzando attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediana violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente inferiore dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'assettatura obbligatoria, alle ferie; 3) la sistematica violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'intimità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alleggerite particolarmente degradanti. Costituono aggravie specifiche e compiono il numero della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori di diciotto anni; 3) il fatto che il fatto esponga i lavoratori intermedati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Violazione dello Stato in violazione delle norme del presente titolo unico Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di lavoro nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente titolo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui al comma 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. 3 bis. Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque irregolarmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 1 sono compiuti al fine di reclutare personale da destinare alla produzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero al traffico di organi umani, il fatto è considerato più grave reato. La pena stabilita è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, è salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un illecito profitto, effettua la transazione di controllo delle attività criminali a norma del presente articolo, favorendo la permanenza di quest' nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente titolo unico. È punito con la reclusione fino a quattro anni e con multa fino a € 15.493,00 (omissis)	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	D Lgs 286/1998	art.13 comma 3, 3bis, 3ter e 5	200	1000	3	24	
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta di promessa di denaro o di altra utilità, induce o non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alle autorità giudiziarie dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	377bis	100	500			
Farropoimento personale Chiunque, dopo che ha commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, o che siano a lui attribuite le responsabilità dell'autorità, o a sottrarre alle richieste di grazia. È punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 15.000. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona assai non è imputabile o multa che non ha commesso il delitto.	Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)	12/04/2006	c.p.	378	100	500			Art. 25-bisdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica altresì la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3-*
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (7) 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o altri documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono ritenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 134/2019 come convertito dalla L. 15/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2 co. 1	1	500	1	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 2 bis. Se l'amministratore degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 134/2019 come convertito dalla L. 15/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	2 co. 2 bis	1	400	1	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Dichiarazione fraudolenta mediante altri atti 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate e giuristamente o soggettivamente avventandosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti o di altro modo, induce o non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alle autorità giudiziarie dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 15.000. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona assai non è imputabile o multa che non ha commesso il delitto. a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a tutta delle singole imposte, a euro tremila; b) l'amministratore complessivo degli elementi passivi fittizi, superiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 134/2019 come convertito dalla L. 15/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	3	1	500	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Al fine dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 134/2019 come convertito dalla L. 15/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	8	1	500	3	24	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 2 bis. Se l'importo non risponde al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per effetto d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 134/2019 come convertito dalla L. 15/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	8	1	400	3	24	
Occultamento o distruzione di documenti contabili 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evazione a terzi, occulte o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligata la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 134/2019 come convertito dalla L. 15/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	10	1	400	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Restrizione fraudolenta al pagamento di imposte 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarre al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquemila, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro centomila, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini delle procedure di transazione fiscale elementi falsi per un ammontare inferiore a quello effettivo di elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquemila. Se l'amministratore di cui al periodo precedente è superiore ad euro duemila, si applica la reclusione da un anno a sei anni.	Art. quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 introdotto dal D.L. 134/2019 come convertito dalla L. 15/2020	24/12/2019	D. Lgs. 74/2000	11	1	400	3	24	Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

GESAP S.p.A.

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/ 01**

Allegati Tecnici

GESAP S.p.A.

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/01**

Allegato 4.1

Gesap: Mapping, Structures & Risk

OMISSIS

GESAP S.p.A.

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/01**

Allegato 4.2

Raccordo Funzionigrammi

OMISSIS

GESAP S.p.A.

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/01**

Allegato 4.3

Risk Map

(versione sintetica e versione full)

Mapa Funzioni apicali - Processi/sottoprocessi - Rischi/Reati Ex D.Lgs. 231/2001

Gesap S.p.A.	REATI SOCIETARI	REATI P.A.	REATI VS PERSONA	REATI TRANSSNAZ.
<p>ps1: (A) Gestione dei rapporti con la P.A. e con enti pubblici territoriali, (es: Comuni, Province, Regioni, Inps, Inail, Assessorato Lavoro, Ministero delle attività produttive e dello sviluppo economico ed altri enti, Ministero dei Trasporti, Enti di erogazione finanziamenti pubblici, Ministero degli Esteri, ENAC, Autorità Aeroportuali) , per l'ottenimento di concessioni, di certificazioni, di autorizzazioni, di licenze, di finanziamenti pubblici e/o di contributi pubblici (destinati al sostegno anche alle attività di formazione anche in materia di sicurezza, di organizzazione), autorizzazioni all'export in aree geografiche sensibili; (B) Gestione delle attività ispettive da parte delle Autorità (tra cui ad es. Agenzia delle Entrate, GDF, AGCM, Inps, altri tra cui anche Autorità comunitarie ed Autorità extra comunitarie, Enac, Altri) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				
<p>ps2: Selezione del personale e amministrazione del personale (comprese le funzioni apicali) (dalle fasi di selezione del personale, contrattualizzazione e creazione anagrafica dipendenti; gestione ferie/permessi/missioni e rilevazione presenze; elaborazione paghe e contabilizzazione costo del lavoro; gestione adempimenti contributivi e previdenziali; gestione dei rapporti sindacali) e selezione degli outsourcers prestatori di manodopera (terzisti) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				
<p>ps3: Gestione della partecipazione a gare pubbliche (nazionali, comunitari o extra Coe) ed ordini da clienti appartenenti alla sfera della Pubblica Amministrazione (anche esteri), o privata e/o a rilevante partecipazione pubblica o incaricati di pubblico servizio. (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				
<p>ps4: Rapporti con clienti, con fornitori di beni e servizi e altri soggetti terzi destinatari di vantaggi e di benefici economici da parte della società (processo di acquisizione ordini da clienti ed emissione ordini a fornitori) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				
<p>ps5: Rapporti con parti correlate (ai sensi dell'art. 2391 bis del cc) e gestione dei potenziali conflitti d'interesse (in particolare definizione delle politiche legate ai prezzi di trasferimento intercompany e gestione delle operazioni straordinarie) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				
<p>ps6: Gestione dei rapporti con eventuali agenti e procacciatori (anche nei rapporti co-marketing) e con vettori e determinazione dei compensi e degli incentivi - processo commerciale e marketing - Test Meo - (vettori, spazi commerciali, attività aviation e non aviation) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				
<p>ps7: Tenuta della contabilità ordinaria, della contabilità di magazzino e relative attività inventariali, dei registri obbligatori e dei libri sociali, della formazione del bilancio individuale e della gestione della tesoreria (flussi finanziari in entrata e uscita). Gestione dei rapporti con gli organi di controllo presenti e futuri interni (tra cui collegio sindacale) ed esterni (ex società di revisione legale dei conti), nazionali ed internazionali (contabilità regolatoria; regolamento scalo; gestione dei rimborsi e di sostituto d'imposta; adempimento fiscali e doganali; gestione dei contributi e delle sponsorizzazioni ricevuti ed erogati); rapporti con enti pubblici consolidati (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				
<p>ps8: Identificazione dei clienti - ciclo vendite -, degli outsourcers e dei fornitori - ciclo acquisti - (con particolare riferimento a rapporti con contraenti operanti in Paesi a fiscalità privilegiata) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				
<p>ps9: Identificazione e tracciabilità dei materiali nei magazzini (magazzino centralizzato) - (manutenzioni, erogazioni di servizi, adempimenti doganali) - (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				
<p>ps10: Gestione delle operazioni straordinarie (rapporti con correlati, investimenti, finanziamenti, progettazioni, sviluppo nuove rotte, ampliamenti ed altre attività dovute a variazioni del traffico passeggeri) e rapporti con e fra gli organi di governance (Soci pubblici, privati, CdA, CS, IA, RPC, OMV, Soc. di Revisione) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				
<p>ps11: Gestione del processo di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (anche presso i siti produttivi della clientela) ex D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ex D.Lgs. 106/2009 (e in particolare: definizione delle deleghe; nomina del RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -; redazione del DVR e valutazione stress lavoro correlato; attuazione dei piani di formazione ed addestramento; verifica degli standard di sicurezza delle società terze cui vengono affidate attività) (Security & Safety; Handling e Area Terminal; Attività di Progettazione e Manutenzione) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				
<p>ps12: Smaltimento dei rifiuti utilizzati direttamente ed indirettamente nell'ambito del processo produttivo, altri obblighi derivanti dalla legislazione di settore (scarichi idrici, immissioni aria, terra, acqua) - Gestione della Qualità ed Ambiente (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				
<p>ps13: Gestione del sistema informatico, aggiornamento degli archivi e dei database aziendali nonché rispetto degli adempimenti ex D.Lgs. 196/03 e successive modifiche (D.L. 5/2012 e recepito Regolamento 2016/679), in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati riservati, sensibili (sia su PF che PC), Privacy e Cybersecurity e relative misure di prevenzione e protezione (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al Raccordo)</p>				

REATI SOCIETARI	REATI P.A.	REATI VS PERSONA	REATI TRANSSNAZ.
Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Art. 10 e 10-quadro D.Lgs. 74/2000 Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Art. 5 D.Lgs. 74/2000 Art. 4 D.Lgs. 74/2000 Art. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000 Art. 2623-173 bis TUF Altri reati societari	Art. 314 cp. Art. 2688 c.c. Art. 2687 c.c. Art. 2686 c.c. Art. 2685 e 2689 bis c.c. Art. 2683 c.c. Art. 2682 c.c. Art. 2629 bis cc. Art. 2629 c.c. Art. 2628 c.c. Art. 2627 c.c. Art. 2626 c.c. Art. 2625 e 2623 c.c. Art. 2622 c.c. Art. 2621, bis e ter c.c. Art. 2391 c.c.	D.P.R. n. 43/973 Art. 21, 898/1986 Art. 11 D.Lgs. 74/2000 Art. 10 e 10-quadro D.Lgs. 74/2000 Art. 8 D.Lgs. 74/2000 Art. 5 D.Lgs. 74/2000 Art. 4 D.Lgs. 74/2000 Art. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000 Art. 648-ter cp. Art. 648-bis cp. Art. 648 cp. Art. 640 e 640-bis cp. Art. 322-ter e ss. Cp. Art. 322 bis cp. Art. 322 cp. Art. 319 ter e 319 quater cp. Art. 318-321 cp. Art. 317 e 317-bis cp. Art. 316-ter cp. Art. 316 e 316-bis cp.	Art. 407, co. 2, lett. a), numero 9), c.p.p. Art. 12 D.Lgs. 286/1998 Art. 291-quadro DPR 43/73 Art. 377-bis e 378 c.p. Art. 74 DPR 309/1990 Art. 648-ter e 648-ter 1 cp. Art. 648-bis cp. Art. 648 cp. Art. 630 cp. Art. 473 e 474 cp. Art. 453 e ss. cp. Art. 416 e ss. cp. Art. 25-quadro D.Lgs. 231/2001 (Terzo) Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01 Art. 31, 654/1975 Art. 12, 13 e 22 D.Lgs. 286/98 Art. 416 cp. (*) Art. 609-andecies cp. Art. 604-bis e ter cp. Art. 603-bis cp. Art. 602 cp. Art. 601 cp. Art. 600 e ss. cp. Art. 583-bis cp.

Legenda

	alta probabilità
	medio-alta probabilità
	media tendente alla medio-alta probabilità
	media probabilità
	bassa probabilità
M	Valore medio del processo da PS 1 a 13 come colore del rischio reato maggiormente rilevato, anche a livello di singole attività sensibili e sintetizzato sotto la sigla Ps.

NB: taluni articoli richiamati quali per esempio il 2391 c.c.; il 320, 322, 270 bis, 280, 289 bis c.p. possono essere stati oggetto di abrogazione, depenalizzazione, altro ma che si riportano comunque per completezza di potenziali rischi nell'ambito della 231

Si precisa altresì che il livello di rischio complessivo associato al processo (si veda quadrato in alto a sinistra abbinato a ciascun processo) oltre a derivare dai valori medi come in precedenza scritto, tiene conto, con ponderazione, anche di talune valutazioni qualitative effettuate che riferiscono alla riorganizzazione aziendale, al lancio del progetto di aggiornamento/ampliamento delle procedure interne e di una riorganizzazione funzionale e di controllo di gestione, controllo interno oltre ai relativi organi di audit interni, posta in essere da Gesap, che ha portato ad una maggiore mitigazione dei rischi a livello dei processi/aree/attività sensibili. Pertanto in quei processi in cui predominano attività a basso (verde) e a medio (giallo) rischio, si è comunque voluto assegnare un valore giallo, indipendentemente dal valore medio; nei processi in cui fossero stati presenti anche arancioni è stato attribuito un gradiente di rischio medio tendente al medio alto, contraddistinto da un quadrato metà giallo e metà arancione, indicatore quindi di un processo che, sebbene mitigato, va tuttavia attenzionato in maniera appropriata, con responsabilizzazione, nell'ambito delle attività operative. Parimenti, ove vi fosse prevalenza di arancioni, al processo è stato assegnato, per sua intrinseca natura, il colore arancione. Nessun rosso è stato individuato.

Rischi - Reato

Reati previsti dal codice civile (Reati Societari/Corporate Crimes):

art. 2391 del c.c.	Interessi degli amministratori
art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
art. 2621 bis c.c.	Fatti di lievi entità
art. 2621 ter c.c.	Non punibilità per particolare tenuità
art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate
art. 2623 c.c.	Falso in prospetto (173-bis D.Lgs. 58/1998)
art. 2625 c.c.	Impedito controllo
art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve
art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
art. 2635 e 2635 bis c.c.	Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
Altri reati	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale
artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o documenti per operazioni inesistenti, o mediante altri artifici
art. 4 D.Lgs. 74/2000	Dichiarazione infedele
art. 5 D.Lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione
art. 8 D.Lgs. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti :
art. 10 D.Lgs. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
art. 11 D.Lgs. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Reati previsti dal codice penale e a rilevanza penale (PA/Terrorismo):

art. 314 c.p.	Peculato
art. 316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui
art. 316-bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico
art. 316-ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle comunità europee
art. 317 c.p.	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità
art. 317-bis c.p.	Pene accessorie
art. 318-321 c.p.	Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio
art. 319-ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari
art. 319-quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
art. 270-bis c.p.	Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
art. 270-ter c.p.	Assistenza agli associati
art. 270-quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
art. 270-quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
art. 270-sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo
art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di eversione
art. 280-bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
art. 289-bis c.p.	Sequestro di persona a scopo terroristico o di eversione
art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
art. 1 D.L. 625/1979	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
art. 2 Conv. di New York	Finanziamento al terrorismo
art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
art. 322-bis c.p.	Reato di peculato, concussione ed istigazione soggetti qualificati quali membri di Organizz. Int.
art. 322-ter c.p.	Confisca
art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio
art. 325 c.p.	Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio
art. 326 c.p.	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
art. 328 c.p.	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
art. 329 c.p.	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
art. 331 c.p.	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
art. 334 c.p.	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
art. 335 c.p.	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
art. 340 c.p.	Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
art. 346-bis c.p.	Traffico di influenze illecite
art. 353 c.p.	Turbata libertà degli incanti
art. 353-bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente
art. 355 c.p.	Inadempimento di contratti di pubbliche forniture
art. 356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture
art. 361 c.p.	Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
art. 362 c.p.	Omessa denuncia di reato da parte di un incaricato di pubblico servizio
art. 476 c.p.	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
art. 477 c.p.	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
art. 478 c.p.	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
art. 479 c.p.	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
art. 480 c.p.	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificato o autorizzazioni amministrative
art. 482 c.p.	Falsità materiale commessa dal privato
art. 483 c.p.	Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici
art. 488 c.p.	Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
art. 489 c.p.	Uso di atto falso
art. 490 c.p.	Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
art. 493 c.p.	Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
art. 640, comma 2	Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea
art. 640-bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
art. 640-ter c.p.	Frode informatica

artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000
art. 4 D.Lgs. 74/2000
art. 5 D.Lgs. 74/2000
art. 8 D.Lgs. 74/2000
art. 10 D.Lgs. 74/2000
art. 10-quater D.Lgs. 74/2000
art. 11 D.Lgs. 74/2000
art. 2 L. 898/1986
D.P.R. n. 43/1973

Reati Contro la Persona (Reati contro la persona/Reati impiego irregolari/Mutilazione/Razzismo)

art. 583-bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
art. 600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
art. 600-bis c.p.	Prostituzione minorile
art. 600-ter c.p.	Pornografia minorile
art. 600-quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico
art. 600-quater 1 c.p.	Pornografia virtuale
art. 600-quinquies c.p.	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
art. 601 c.p.	Tratta di persone
art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi
art. 603-bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (ex L. 199/2016)
art. 604-bis c.p.	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
art. 604-ter c.p.	Razzismo e Xenofobia
art. 609-undecies c.p.	Adescamento di minorenni
art. 416 c.p. (*)	Violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina, (*) ex art. 12 D.Lgs. 286/1998
art. 12 e 13 D.Lgs. 286/98	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
art. 22 D.Lgs. 286/98	Impiego di lavoratori irregolari
art. 3 L. 654/1975	Razzismo e Xenofobia

Reati Transnazionali (Reati Transnazionali/Criminalità Organizzata/Riciclaggio e Ricettazione/Dichiarazioni Mendaci/Falsità di Moneta)

art. 416 c.p.	Associazione per delinquere
art. 416-bis c.p.	Associazione di tipo mafioso
art. 416-ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
art. 454 c.p.	Alterazione di monete
art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
art. 459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
art. 464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
art. 648 c.p.	Ricettazione
art. 648-bis c.p.	Riciclaggio (come anche definito con Dlgs 231/2007)
art. 648-ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
art. 648-ter-1 c.p.	Autoriciclaggio
art. 377-bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria
art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale
art. 74 DPR 309/ 1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
art. 291-quater DPR 43/73	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
art. 12 D.Lgs. 286/1998 "Traffico di migranti"	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	Termini di durata massima delle indagini preliminari

Mappa Funzioni apicali - Processi/sottoprocessi - Rischi/Reati Ex D.Lgs. 231/2001

Gesap S.p.A.	REATI 81/08	REATI INFORMATICI	REATI AMBIENTALI	REATI CONTRO IL COMMERCIO	MARKET ABUSE
<p>ps1: (A) Gestione dei rapporti con la P.A. e con enti pubblici territoriali, (es: Comuni, Province, Regioni, Inps, Inail, Assessorato Lavoro, Ministero delle attività produttive e dello sviluppo economico ed altri enti, Ministero dei Trasporti, Enti di erogazione finanziamenti pubblici, Ministero degli Esteri, ENAC, Autorità Aeroportuali) , per l'ottenimento di concessioni, di certificazioni, di autorizzazioni, di licenze, di finanziamenti pubblici e/o di contributi pubblici (destinati al sostegno anche alle attività di formazione anche in materia di sicurezza, di organizzazione), autorizzazioni all'export in aree geografiche sensibili; (B) Gestione delle attività ispettive da parte delle Autorità (tra cui ad es. Agenzia delle Entrate, GDF, AGCM, Inps, altri tra cui anche Autorità comunitarie ed Autorità extra comunitarie, Enac, Altri) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					
<p>ps2: Selezione del personale e amministrazione del personale (comprese le funzioni apicali) (dalle fasi di selezione del personale, contrattualizzazione e creazione anagrafica dipendenti; gestione ferie/permessi/missioni e rilevazione presenze; elaborazione paghe e contabilizzazione costo del lavoro; gestione adempimenti contributivi e previdenziali; gestione dei rapporti sindacali) e selezione degli outsourcers prestatori di manodopera (terzisti) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					
<p>ps3: Gestione della partecipazione a gare pubbliche (nazionali, comunitari o extra Cee) ed ordini da clienti appartenenti alla sfera della Pubblica Amministrazione (anche esteri), o privata e/o a rilevante partecipazione pubblica o incaricati di pubblico servizio. (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					
<p>ps4: Rapporti con clienti, con fornitori di beni e servizi e altri soggetti terzi destinatari di vantaggi e di benefici economici da parte della società (processo di acquisizione ordini da clienti ed emissione ordini a fornitori) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					
<p>ps5: Rapporti con parti correlate (ai sensi dell'art. 2391 bis del cc) e gestione dei potenziali conflitti d'interesse (in particolare definizione delle politiche legate ai prezzi di trasferimento intercompany e gestione delle operazioni straordinarie) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					
<p>ps6: Gestione dei rapporti con eventuali agenti e procacciatori (anche nei rapporti co-marketing) e con vettori e determinazione dei compensi e degli incentivi - processo commerciale e marketing - Test Meo - (vettori, spazi commerciali, attività aviation e non aviation) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					
<p>ps7: Tenuta della contabilità ordinaria, della contabilità di magazzino e relative attività inventariali, dei registri obbligatori e dei libri sociali, della formazione del bilancio individuale e della gestione della tesoreria (flussi finanziari in entrata e uscita) . Gestione dei rapporti con gli organi di controllo presenti e futuri interni (tra cui collegio sindacale) ed esterni (ex società di revisione legale dei conti), nazionali ed internazionali (contabilità regolatoria; regolamento scalo; gestione dei rimborsi e di sostituto d'imposta; adempimento fiscali e doganali; gestione dei contributi e delle sponsorizzazioni ricevuti ed erogati); rapporti con enti pubblici consolidati (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					
<p>ps8: Identificazione dei clienti - ciclo vendite -, degli outsourcers e dei fornitori - ciclo acquisti - (con particolare riferimento a rapporti con controparti operanti in Paesi a fiscalità privilegiata) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					
<p>ps9: Identificazione e tracciabilità dei materiali nei magazzini (magazzino centralizzato) - (manutenzioni, erogazioni di servizi, adempimenti doganali) - (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					
<p>ps10: Gestione delle operazioni straordinarie (rapporti con correlati, investimenti, finanziamenti, progettazioni, sviluppo nuove rotte, ampliamenti ed altre attività dovute a variazioni del traffico passeggeri) e rapporti con e fra gli organi di governance (Soci pubblici, privati, Cda, CS, IA, RPC, OaV, Soc. di Revisione) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					
<p>ps11: Gestione del processo di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (anche presso i siti produttivi della clientela) ex D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ex D.Lgs. 106/2009 (e in particolare: definizione delle deleghe; nomina del RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione -; redazione del DVR e valutazione stress lavoro correlato; attuazione dei piani di formazione ed addestramento; verifica degli standard di sicurezza delle società terze cui vengono affidate attività) (Security & Safety; Handling e Area Terminal; Attività di Progettazione e Manutenzione) (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					
<p>ps12: Smaltimento dei rifiuti utilizzati direttamente ed indirettamente nell' ambito del processo produttivo, altri obblighi derivanti dalla legislazione di settore (scarichi idrici, immissioni aria, terra, acqua) - Gestione della Qualità ed Ambiente (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					
<p>ps13: Gestione del sistema informatico, aggiornamento degli archivi e dei database aziendali nonché rispetto degli adempimenti ex D.Lgs. 196/03 e successive modifiche (D.L. 5/2012 e recepito Regolamento 2016/679), in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati riservati, sensibili (sia su PF che PC), Privacy e Cybersecurity e relative misure di prevenzione e protezione (N.B. Il Processo in essere include le aree e le attività sensibili di cui al <u>Raccordo</u>)</p>					

REATI 81/08	REATI INFORMATICI	REATI AMBIENTALI	REATI CONTRO IL COMMERCIO	MARKET ABUSE
art. 583 c.p. art. 580 c.p. art. 55 D.Lgs. 81/08 art. 589 c.p.	art. 583 c.p. art. 580 c.p. art. 55 D.Lgs. 81/08 art. 589 c.p.	D.L. 105/2019 conv. in l. 133/2019 art. 640-quinquies c.p. art. 635 e ss.c.p. art. 617-quat. e ss.c.p. art. 615-ter e ss.c.p. art. 482-493 c.p. art. 477 c.p. art. 478-481 c.p. art. 476-493 c.p.	art. 513 e 513-bis c.p. art. 514 c.p. art. 515 c.p. art. 516 c.p. art. 517 c.p. art. 517-ter c.p. art. 517-quat. c.p. art. 171 e ss.163/1941 Art. 1 e 4 L. 401/1989 Art. 184 Turf. Art. 185 Turf. Art. 187-quinquies Turf.	Art. 187-quinquies Turf. Art. 184 Turf. Art. 185 Turf.

Raccordi		alta probabilità
		medio-alta probabilità
		media tendente alla medio-alta probabilità
		media probabilità
		bassa probabilità
M	Valore medio del processo da PS 1 a 13 come colore del rischio reato maggiormente rilevato, anche a livello di singole attività sensibili e sintetizzato sotto la sigla Ps.	

Nb: taluni articoli richiamati quali per esempio il 2391 c.c.; il 320, 322, 270 bis, 280, 289 bis c.p. possono essere stati oggetto di abrogazione, depenalizzazione, altro ma che si riportano comunque per completezza di potenziali rischi nell'ambito della 231

Si precisa altresì che il livello di rischio complessivo associato al processo (si veda quadrato in alto a sinistra abbinato a ciascun processo) oltre a derivare dai valori mediani come in precedenza scritto, tiene conto, con ponderazione, anche di talune valutazioni qualitative effettuate che riferiscono alla riorganizzazione aziendale, al lancio del progetto di aggiornamento/ampliamento delle procedure interne e di controllo di gestione, controllo interno oltre ai relativi organi di audit interni, posta in essere da Gesap, che ha portato ad una maggiore mitigazione dei rischi a livello dei processi/aree/attività sensibili. Pertanto in quei processi in cui predominano attività a basso (verde) e a medio (giallo) rischio, si è comunque voluto assegnare un valore giallo, indipendentemente dal valore mediano; nei processi in cui fossero stati presenti anche arancioni è stato attribuito un gradiente di rischio medio tendente al medio alto, contraddistinto da un quadrato metà giallo e metà arancione, indicatore quindi di un processo che, sebbene mitigato, va tuttavia attenzionato in maniera appropriata, con responsabilizzazione, nell'ambito delle attività operative. Parimenti, ove vi fosse prevalenza di arancioni, al processo è stato assegnato, per sua intrinseca natura, il colore arancione. Nessun rosso è stato individuato.

Rischi - Reato

Reati in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) (Reati Salute)

art. 589 c.p.	Omicidio colposo
art. 55 D.Lgs. 81/08	Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose
art. 583 c.p.	(Circostanze aggravanti)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Reati informatici)

art. 476 c.p.	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
art. 478 c.p.	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
art. 479 c.p.	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
art. 480 c.p.	Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative
art. 481 c.p.	Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
art. 482 c.p.	Falsità materiale commessa dal privato
art. 483 c.p.	Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
art. 484 c.p.	Falsità in registri e notificazioni
art. 485 c.p.	Falsità in scrittura privata
art. 486 c.p.	Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato
art. 487 c.p.	Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
art. 488 c.p.	Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
art. 489 c.p.	Uso di atto falso
art. 490 c.p.	Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
art. 491-bis c.p.	Documenti informatici
art. 492 c.p.	Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti
art. 493 c.p.	Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico
art. 615-ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
art. 615-quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
art. 615-quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
art. 617-quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
art. 617-quinquies c.p.	Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
art. 635 c.p.	Danneggiamento
art. 635-bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
art. 635-ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
art. 635-quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
art. 635-quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
art. 640-quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
D.L. 105/2019 convertito in L. 133/2019	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Reati ambientali (D.Lgs 152/06 e L. 68/2015 "Ecoreati")

art. 103 D.Lgs. 152/06	Scarichi sul suolo
art. 104 D.Lgs. 152/06	Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
art. 107 D.Lgs. 152/06	Scarichi in reti fognarie
art. 108 D.Lgs. 152/06	Scarichi di sostanze pericolose
art. 137 D.Lgs. 152/06	Inquinamento idrico
art. 187 D.Lgs. 152/06	Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
art. 256 D.Lgs. 152/06	Gestione di rifiuti non autorizzata
art. 257 D.Lgs. 152/06	Bonifica dei siti
art. 258 D.Lgs. 152/06	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
art. 259 D.Lgs. 152/06	Traffico illecito di rifiuti
art. 260-bis D.Lgs. 152/06	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
art. 279 D.Lgs. 152/06	Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria

art. 452-bis c.p.	Inquinamento Ambientale
art. 452-quater c.p.	Disastro Ambientale
art. 452-quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
art. 452-sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
art. 452-septies c.p.	Impedimento del controllo
art. 452-octies c.p.	Circostanze aggravanti
art. 452-terdecies c.p.	Omessa bonifica
art. 452-quaterdecies c.p.	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
art. 727-bis c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
art. 733-bis c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
artt. 1, 2, 3 e 6 L. 150/92	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
art. 3 L. 549/93	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/07	Inquinamento colposo provocato da navi

Reati contro il Commercio (Reati contro il Commercio/Reati violazione diritti d'autore/Frodi in Competizioni Sportive)

art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
art. 513-bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
art. 517-ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
art. 517-quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
art. 171 L. 633/1941	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica
art. 171-bis L. 633/1941	Reati in materia di software e banche dati
art. 171-ter L. 633/1941	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
art. 171-quinquies L. 633/1941	Elementi giuridici/Sanzione amministrativa
art. 171-septies L. 633/1941	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
art. 171-octies L. 633/1941	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
art. 1 L. 401/1989	Frode in competizioni sportive
art. 4 L. 401/1989	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

Reati ("Market Abuse")

art. 184 Tuf	Abuso di informazioni privilegiate
art. 185 Tuf	Manipolazione di mercato
art. 187-quinquies Tuf	Responsabilità dell'ente

OMISSIS

GESAP S.p.A.

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/01**

Allegato 4.4

***Raccordo Processi Sensibili
e Aree/Attività Sensibili***

OMISSIS

GESAP S.p.A.

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/01**

Allegato 4.5

*Mappa Aree a rischio
e Attività Sensibili*

OMISSIS

GESAP S.p.A.

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/ 01**

Allegato 4.6

Risk Assessments

OMISSIS

GESAP S.p.A.

**Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ex D.Lgs. 231/ 01**

Allegato 4.7

File Match Protocolli - Procedure

***(rimando del match alla documentazione
e procedure interne)***

GESAP S.p.A.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

Allegato 4.8

Procedure

(si rimanda al deliverable di altro gruppo di lavoro GDL1)